

# IL COMMERCIALISTA VENETO

PERIODICO DEI DOTTORI COMMERCIALISTI DELLE TRE VENEZIE

Anno XXXVI - N. 144 - NOVEMBRE/DICEMBRE 2001 - Spedizione in A. P. 45%, art. 2 comma 20/B L. 662/96 Vicenza

## Il trend della ricchezza globale

**N**el numero di settembre-ottobre ho svolto alcune considerazioni sulla globalizzazione, che vorrei riprendere soffermandomi ora su altri aspetti, data l'enorme rilevanza che il tema riveste in ambito sociale, politico ed economico.

Il precedente intervento verteva, in sintesi, sul concetto che la globalizzazione genera un'esigenza di politica globale ed esaminava in particolare il campo tributario.

La civiltà della comunicazione globale mette sotto gli occhi del mondo intero le condizioni economiche di insopportabile indigenza dei Paesi poveri; questo, unitamente alla crescita della coscienza civile a livello mondiale, espone le dirigenze politiche dei Paesi occidentali all'accusa di incapacità a dare delle risposte adeguate alle legittime istanze di un numero crescente di persone ad una vita decorosa, tacciandole, in buona sostanza, di immoralità.

In realtà, a me pare che l'economia e la finanza dell'età globale, attraverso un'informazione più immediata e il progresso della conoscenza tecnologica, non possano che sviluppare il trend di crescita manifestatosi in tutta l'età industriale ed è questo un tipo di sviluppo che ha reso più ricchi sia i Paesi ricchi che quelli poveri. Gli studi del Fondo Monetario Internazionale dimostrano che ci sono oggi Paesi del terzo mondo che dispongono di un reddito pro-capite che nel dopoguerra era proprio dei Paesi ricchi. Basti pensare in questo senso al fatto che l'area dell'est asiatico era una delle regioni più depresse della Terra, mentre oggi sta vivendo una fase di dinamismo economico che la porta ai livelli di reddito delle aree più avanzate; che l'India e la Cina registrano dei tassi di sviluppo ragguardevoli

e vi è una forte ripresa dell'economia dei Paesi un tempo comunisti. Il XX secolo ha assistito ad una crescita del reddito mondiale senza precedenti nella storia, con un incremento nella seconda metà del secolo infinitamente più alto di quello della prima, che risentì degli influssi negativi delle guerre mondiali. Vieppiù, anche nelle aree depresse, l'analfabetismo è calato, l'aspettativa di vita è aumentata, la spesa sociale si è costantemente accresciuta, la fame nel mondo è diminuita.

Per converso la globalizzazione ha accentuato le disuguaglianze tra gli



La globalizzazione accentua le disuguaglianze ma gli studi del Fondo Monetario Internazionale dimostrano che ci sono Paesi del terzo mondo che dispongono di un reddito pro-capite che nel dopoguerra era proprio di quelli ricchi

### DUE INSERTI

**1. L'introduzione dell'Euro nella realtà dell'impresa**

**2. Borse di studio 2001 / I vincitori**

**IL CAPITALE INTELLETTUALE, GARANZIA DI UNO SVILUPPO SOSTENIBILE**

Claudio Siciliotti a pagina 2

### In questo numero

- 3 L'ARBITRATO A VENEZIA
- 4 I BILANCI, QUALE REALTÀ?
- 5 L'AGEVOLAZIONE TREMONTI SULLA FORMAZIONE DEI LAVORATORI DIPENDENTI
- 6 DIRITTO FALLIMENTARE, NUOVA COMMISSIONE
- 7-8 IMPOSTE SUL REDDITO DI SOCIETÀ COOPERATIVA
- 9-10 O.N.L.U.S. - Aspetti civilistici, fiscali, contabili
- 11 IL PROGETTO PORTALE AZIENDE.IT
- 12 AGGREGAZIONE DEGLI STUDI, UNICA VIA
- 13-14 LE SOCIETÀ OFF-SHORE IN UNGHERIA
- 15-17 CAMBIALI FINANZIARIE E CERTIFICATI D'INVESTIMENTO
- 18-19 L'INTERPELLO DELLO STATUTO DEL CONTRIBUENTE


scaglioni di reddito più alti e più bassi all'interno delle singole società nazionali: è altresì vero, però, che nelle fasi di intenso sviluppo vi è un aumento delle disuguaglianze sociali, poiché l'aumento del reddito è più sensibile su quelle fasce della popolazione che l'hanno globalmente determinato.

**G**ia negli anni '70 gli economisti americani teorizzarono come dopo una crescita iniziale delle disuguaglianze vi sia la loro stabilizzazione ai livelli massimi e la

Carlo Molaro

SEGUE A PAGINA 20

# ANNOTANDO



## Il capitale intellettuale, garanzia di uno sviluppo sostenibile

**G**li eventi che hanno caratterizzato quest'ultimo anno hanno reso del tutto evidente come il processo di globalizzazione dei mercati non sia di per sé sufficiente a creare uno sviluppo sostenibile. Uno sviluppo, cioè, che sia equilibrato sul piano economico e che non abbia ripercussioni insostenibili sul piano sociale. Forse l'insegnamento più importante proveniente dagli avvenimenti internazionali, in particolare quelli più tragici, che hanno contrassegnato l'inizio di questo nuovo millennio - dallo sviluppo del movimento no global all'attentato alle Twin Towers, fino alla recente crisi dell'Argentina - sta proprio nella necessità di controbilanciare la globalizzazione dei mercati con la globalizzazione delle culture.

La diffusione del commercio internazionale, la libera circolazione del capitale finanziario non sono infatti sufficienti a garantire che lo sviluppo avvenga in modo tale da "sostenere" anche i problemi connessi agli equilibri politici e sociali. Equilibri di per sé importantissimi in quanto proprio su

questi si reggono le società umane ed i rapporti tra di esse.

Se vogliamo allora uno sviluppo veramente sostenibile, come da più parti giustamente invocato, non possiamo quindi continuare a trascurare l'importanza di un confronto e di una integrazione delle culture che hanno fatto la storia ed il progresso dell'umanità.

**L**a necessità di una globalizzazione delle culture assume poi particolare rilevanza in un'epoca in cui si va sempre più imponendo quella che viene ormai definita "economia della conoscenza". Un'economia basata sulla progressiva affermazione di contesti produttivi centrati sull'accumulazione, l'elaborazione e la trasmissione di informazioni e di conoscenze. Un contesto nel quale il valore economico ha oggi un contenuto prevalentemente immateriale che assume la forma di dati, informazioni, previsioni ed elaborazioni. Un'economia che per questo richiede una quota decisamente più elevata di lavoratori intellettuali rispetto agli ultimi due decenni.

Non è dunque fuor di luogo affermare che il capitale intellettuale è oggi la materia più preziosa di un'azienda, il motore principale dello sviluppo. Prima ancora delle risorse naturali e del capitale finanziario.

Se è vero che lo sviluppo e la crescita della ricchezza dipendono in modo particolare dalla di-

CLAUDIO SICILIOTTI  
Ordine di Udine

sponibilità di capitale tecnologico, è ancor più vero che il trasferimento di tecnologie tra paesi ricchi e paesi poveri non può avvenire efficacemente senza che questi ultimi sviluppino il proprio capitale intellettuale interno, indispensabile per governare e gestire autonomamente la tecnologia.

L'alternativa è la colonizzazione, con effetti non

Il vero deficit di taluni paesi è proprio l'assenza di strategie di sviluppo del capitale intellettuale.

**Q**uesti rischi vanno combattuti con forme di prevenzione istituzionale, basate su meccanismi di autoregolazione sociale che si reggono sulla fiducia.

La fiducia è l'elemento che tiene insieme un sistema sociale e che fa funzionare l'economia. E' la fiducia che salda gli interessi individuali e consente ai meccanismi complessi di funzionare. Senza la fiducia non si avrebbe la moneta e

senza questa non si avrebbero gli scambi ed il mercato non esisterebbe nemmeno.

Allo stesso modo funziona il capitale intellettuale di una società: quell'insieme di lavoratori della conoscenza che coltivano e applicano le tecniche fondamentali del vivere quotidiano. Sono questi che reggono le sorti del mondo e non il capitale finanziario o il petrolio. Sono i lavoratori della conoscenza, quelli che ricevono e alimentano il sapere che in tanti secoli di storia umana è stato prodotto.

La nostra "fede" non riposa tanto in loro, quan-

to nella validità del sapere esperto che essi applicano. E' quindi il capitale intellettuale che va posto alla base dei sistemi di autoregolazione sociale attraverso i quali deve passare la via di un nuovo sistema di controllo dei processi di globalizzazione.

**L**e professioni intellettuali possono, direi debbono, giocare un ruolo importante in questo contesto. Soprattutto le professioni di matrice latina, che si giovano di percorsi formativi più complessi e allargati nonché di una regolamentazione fondata proprio sul principio di garanzia della fede pubblica, come presupposto ineliminabile per la tutela di interessi sociali generali. La capacità di rendere la globalizzazione un'opportunità anziché una minaccia dipende, in conclusione, dalla capacità di saperne controllare i meccanismi di funzionamento e di produzione. Il capitale intellettuale, e soprattutto la forma che questo assume nel campo delle professioni intellettuali, deve essere considerato come la principale fonte di garanzia di uno sviluppo che vuole essere davvero sostenibile ed il principale veicolo attraverso cui esplicitare il necessario controllo affinché l'obiettivo diventi effettivamente raggiungibile. Ancora una volta si conferma quello che deve essere il ruolo dei professionisti nella nuova società internazionale del terzo millennio: parte sociale a tutti gli effetti, non solo componente tecnica.



Sono i lavoratori della conoscenza che reggono le sorti del mondo, non il capitale finanziario o il petrolio. Sono loro che ricevono e alimentano il sapere che in tanti secoli di storia umana è stato prodotto

solo scarsamente significativi ai fini dello sviluppo locale ma anche gravidi, come s'è visto, di pericolose incognite sul piano sociale.


La globalizzazione determina un'intensificazione delle relazioni sociali mondiali facendo sì che eventi locali vengano modellati da eventi che si verificano a migliaia di chilometri di distanza e viceversa. In questo senso, la globalizzazione non è di per sé il moderno quanto piuttosto la radicalizzazione e l'universalizzazione della modernità. Essa si fonda su un sistema di infrastrutture fondamentali che sono principalmente il mercato, l'informatica, le telecomunicazioni, internet e l'inglese. L'inglese è oggi quello che il greco ed il latino sono stati in passato. Senza queste infrastrutture non c'è globalizzazione.

Il globale è quindi solo una dimensione più evoluta del moderno. Una dimensione senz'altro nuova, che abbatte muri e steccati plurisecolari ed apre opportunità sinora inesplorate - ma che ha anche bisogno di essere governata da nuovi sistemi di controllo all'industria. Molti paesi in via di sviluppo si affacciano oggi alla globalizzazione senza aver oltrepassato questa soglia. E' estremamente rilevante il rischio di una globalizzazione senza post-industrializzazione. Le risorse naturali si possono importare, il capitale finanziario può essere preso a prestito. Il capitale intellettuale deve essere sviluppato all'interno.

# L'arbitrato a Venezia

GIUSEPPE REBECCA

Ordine di Vicenza



CIVILI. 13  
In materia de compromessi, & Sententie Arbitrarie.

1578.22.Iulij nel Maggior Consiglio.

SI come le sententie arbitrarie per esser diffinitive, & inappellabili, & che ò bene, ò male che stiano, non hanno più rimedio di forte alcuna, sono state però sempre nelle passate età dalli Arbitri, di quelli tempi fatti con ogni esquisita consideratione, & sincerità, in modo che oltra il commodo che ne riceuevano i particolari, non era parte alcuna particolare del mondo, alla quale con molto honor della Republica nostra non peruenisse la fama delli compromessi fatti more Veneto, & inappellabili. Così per il contrario a quelli tempi non è cosa che si voglia fare così iniusta, & cò lontanarsi da ogni dovere, che quella nò sia fatta per mezzo di Sententia arbitraria, facendosi passar sotto pretesto di molte di esse arbitrarie, patti delle parti, & quelli, meri accordi a puto, che si può saper che non fariano tollerati della Giustitia, per priuar il più delle volte, pupilli, & pouere vedoue incaute delle loro sostantie, con offesa del Signor Iddio, & della Giustitia, & non poca mormoratione di ogn'uno, Alche douendosi in ogni modo far prouisione.

L'andarà parte, che non se intenda alcuna ratificatione di sententia arbitraria, esser valida se li Giudici Arbitri non haueranno prima detto in scrittura con giuramèto nelli atti del officio, alla presentia del Giudice ordinario di hauer udito le parti, vedute le dimande, & risposte, scritture, & libri se ne faranno stati da vedere, & che quello che è scritto sia stato parere, & opinion propria di essi Giudici, doppo che in virtù del compromesso, come Giudici hanno udito le parti, vedute le scritture, &c. vt supra, & non cosa da loro publicata, la qual prima che fosseno essi eletti, Giudici in virtù del compromesso fosse stata accomodata, ò quouis modo composta, douendo il Giudice ordinario astrenzer essi arbitri, cò comandamenti penali à richietta di cadauna delle parti a far ditta dichiarazione, con commandamento, & se tutti li arbitri ad vno, ad vno non haueranno conformemente fatta questa espressa dichiarazione con li particolari sopradetti, non si intèda per niun atto che hauesse fatto, ò facesse il Giudice ordinario ratificato tal sententia, ò tali arbitrazzi, ma habbino a restar in quella consideratione, come semplici accordi, & compositioni, dalle quali l'offeso opponer, & doler si possi alla giustitia, come si fa delle conuentioni, senza ostacolo di alcuna cosa che dir, ò imaginar si possa, & se vi fosse stata commessa in dette arbitrarie alcuna falsità, ò per l'auenir si commettesse, in ogni tempo sia referuata l'autorità alli Auogadori nostri di Commun, come è conueniente.

**L'**arbitrato, procedura di giustizia alternativa, pur conosciuto, pur promosso da molti, stenta a decollare.

La nostra categoria professionale (dottori commercialisti) da tempo si occupa dell'argomento, e ci siamo fatti anche parte attiva per una proposta allora forse un po' troppo innovativa: la Camera Arbitrale "CAIAC", Camera Arbitrale Italiana per l'Arbitrato e la Conciliazione. Si tratta di un progetto di camera arbitrale interprofessionale composta da tutte le categorie professionali che lo desiderassero e, come dai più auspicato, anche da Unioncamere. E' auspicabile che la proposta venga presto ripresa in esame; l'avvio di una Camera Arbitrale Nazionale unica, con sedi periferiche in tutta Italia, potrebbe dare all'arbitrato quell'impulso che, ad oggi, forzatamente ancora gli manca.

Molte sono le Camere Arbitrali, ma le iniziative e gli sforzi sono frazionati; è quindi razionalmente difficile ipotizzare la prevalenza dell'Arbitrato amministrato rispetto all'arbitrato ad hoc; la diffusione dell'arbitrato amministrato non potrà che essere limitata alla stretta area di influenza locale.

E' interessante osservare come, nel 1500, l'arbitrato fosse già diffuso in Italia. Abbiamo rintracciato una legge del Maggior Consiglio di Venezia, la legge 22 luglio 1578 che non trattava dell'arbitrato in generale, ma di un abuso allora diffuso in materia arbitrale.

Poiché le decisioni arbitrali erano inappellabili, si era diffuso il vezzo di sostituire convenzioni con lodi arbitrali, sottoscritti evidentemente da arbitri compiacenti; il contratto (lodo) sarebbe stato così inappellabile.

La legge è intervenuta per bloccare questa prassi, e l'inappellabilità del lodo era riconosciuta solo se gli arbitri giuravano di aver sentito le parti e visti i documenti. Si era così reso difficile, se non quasi impossibile, a pena di spergiuri, sostituire contratti con lodi. Pubblichiamo il testo originale e uno trascritto, per facilità di lettura.

## STATUTO VENETO.

### In materia de compromessi & Sententie Arbitrarie

22 luglio 1578 nel Maggior Consiglio (da Statuto Veneto)

SI come le sententie arbitrarie per esser diffinitive, & inappellabili, & che ò bene, ò male che stiano, non hanno più rimedio di sorte alcuna, sono state però sempre nelle passate età dalli Arbitri, di quelli tempi fatti con ogni esquisita consideratione, & sincerità, in modo che oltra il commodo che ne riceuevano i particolari, non era parte alcuna particolare del mondo, alla quale con molto honor della Republica nostra non peruenisse la fama delli compromessi fatti more Veneto, & inappellabili. Così per il contrario a questi tempi non è cosa che si voglia fare così iniusta, & cò lontanarsi da ogni dovere, che quella nò sia fatta per mezzo di Sententia arbitraria, facendosi passar sotto pretesto di molte di esse arbitrarie, patti delle parti, & quelli, meri accordi a puto, che si può saper che non sariano tollerati dalla Giustitia, per priuar il più delle volte, pupilli, & pouere vedoue incaute delle loro sostantie, con offesa del Signor Iddio, & della Giustitia, & non poca mormoratione di ogn'uno, Alche douendosi in ogni modo far prouisione.

L'andarà parte, che non se intenda alcuna ratificatione di sententia arbitraria, esser valida se li Giudici Arbitri non haueranno prima detto in scrittura con giuramèto nelli atti del officio, alla presentia del Giudice ordinario di hauer udito le parti, vedute le dimande, & risposte, scritture, & libri se ne saranno stati da vedere, & che quello che è scritto sia stato parere, & opinion propria di essi Giudici, doppo che in virtù del compromesso, come Giudici hanno udito le parti, vedute le scritture, & c. vt supra, & non cosa da loro publicata, la qual prima che fosseno essi eletti Giudici in virtù del compromesso fosse stata accomodata, è quouis modo composta, douendo il Giudice ordinario astrenzer essi arbitri, cò comandamenti penali à richietta di cadauna delle parti a far ditta dichiarazione, con commandamento, & se tutti li arbitri ad uno, ad uno non haueranno conformemente fatta questa espressa dichiarazione con li particolari sopradetti, non si intèda per niun atto che hauesse fatto, ò facesse il Giudice ordinario ratificato tal sententia, ò tali arbitrazzi, ma habbino a restar in quella consideratione, come semplici accordi, & compositioni, dalle quali l'offeso opponer, & doler si possi alla giustitia, come si fa delle conuentioni, senza ostacolo di alcuna cosa che dir, ò imaginar si possa, & se vi fosse stata commessa in dette arbitrarie alcuna falsità, ò per l'auenir si commettesse, in ogni tempo sia reseruata l'autorità alli Avogadori nostri di Commun, come è conueniente.

# I bilanci, quale realtà?

GIUSEPPE REBECCA  
Ordine di Vicenza

**I**BILANCI DELLE SOCIETÀ si redigono in base ai principi contabili, o meglio, come si usa dire, in base ai corretti principi contabili. Abbiamo i principi U.S.A., abbiamo quelli U.K., abbiamo quelli Italiani.

Ad oggi non c'è coincidenza tra principi, tant'è che le società italiane quotate in U.S.A. devono redigere bilanci specifici per quel paese.

I principi contabili italiani, elaborati dai dottori commercialisti assieme ai ragionieri, sono oramai una consuetudine; non si saprebbe farne a meno. Ci si interroga, peraltro, se con la globalizzazione non sia oramai anacronistico avere, ogni Stato, i suoi principi. Appare ovvio che si dovrà andare verso la globalizzazione anche dei principi.

Restiamo ai principi domestici; trattiamo di un fatto banale, ma non per questo privo di significato. Ci riferiamo alla pratica dell'ammortamento, e a qualche effetto non del tutto razionale.

L'ammortamento è la procedura mediante la quale si imputa al conto economico il deperimento economico del bene, nel tempo. Le aliquote di ammortamento applicate nonché le modalità operative devono essere riferite al deperimento del bene, al di là di quanto previsto dall'amministrazione finanziaria. In Italia si riscontra, di norma, un appiattimento dell'ammortamento civilistico (che dovrebbe essere corrispondente a quello tecnico) alle percentuali di ammortamento fiscalmente ammesse. Ecco quindi che i beni di valore unitario inferiore al milione di lire sono di norma, nelle società in utile, ammortizzati completamente nell'esercizio; ecco che la procedura di ammortamento è con aliquota costante; ecco che non si considera alcun valore finale al bene; ecco infine che la durata viene parificata a quella fiscale, talvolta anche riducendola tramite l'ammortamento anticipato in presenza non tanto di un maggior deperimento o un maggior consumo del bene, quanto piuttosto di un maggior utile aziendale. Le aliquote fanno bella mostra in tutte le note integrative, ed essendo così varia ed elastica la scelta operativa, nessuno si stupisce a questo punto della strana coincidenza tra aliquote fiscali ed aliquote civilistiche. Dovrebbe essere un caso, una pura coincidenza. E' invece la norma, assolutamente.

Per quanto concerne gli immobili, di norma non si ammortizzano quelli civili, mentre sono ammortizzati quelli strumentali. In quest'ultimo caso, sempre di norma, si ricomprende nell'importo anche la voce terreni, e la base di calcolo dell'ammortamento è lo stesso importo, non al netto dello stimato valore residuo, sicuramente esistente, alla fine del periodo di ammortamento, al di là degli ipotizzati costi di demolizione.

Questo per quanto concerne la durata dell'ammortamento; per quanto concerne le modalità, di norma stessa aliquota per l'intero periodo. Questa impostazione è spesso sbagliata; la procedura di ammortamento consente così di ridurre, momentaneamente, gli utili.

Gli ammortamenti degli immobili strumentali do-

vrebbero però essere calcolati in modo diverso, in base ad un programma, ad una stima, non consentendo, tra l'altro, che successivi investimenti sul bene comportino un aumento generale dell'ammortamento (aumentata la base, la procedura di ammortamento dura di meno).

Stupisce peraltro osservare, in questo campo, l'assoluto conformismo, almeno al momento.

Per inciso, le varie rivalutazioni monetarie di questi ultimi decenni sono anche una prova, molto significativa, dell'eccessiva imputazione di quote di ammortamento. E' ben vero che il metro monetario, in periodi più o meno inflazionistici, appare inadeguato a rappresentare la realtà, con la sua fissità storica, ma essendo questa la situazione, al momento, è opportuno analizzare più approfonditamente la dinamica di un corretto ammortamento, e non accettare supinamente comportamenti dettati da regole fiscali, piuttosto che civilistiche.

Poiché parliamo di ammortamento, trattiamo anche di un altro bene immateriale, l'avviamento, la cui iscrizione è possibile all'attivo in caso di acquisto.

Questa capacità di reddito di un'impresa acquistata (l'avviamento, appunto) di norma si protrae nel tempo, ed anzi è destinata ad espandersi (ovviamente se l'acquisto è stato un buon affare). Sotto l'aspetto contabile, lo si iscrive tra le attività immateriali, ma subito dopo lo si ammortizza in 5 anni, come civilisticamente è concesso, oppure in 10 (di norma periodo massimo, considerato che è il minimo fiscale, in Italia), oppure in 20 o 25, come in U.S.A. si è ritenuto di fare.

Ma se il valore dell'avviamento rimane, appare lo stesso corretto procedere all'ammortamento? Si tratta di una spesa o di un valore? Se l'impresa ha prospettive di crescita, se la capacità di reddito non si riduce, non si comprende il motivo razionale per imporre un ammortamento dell'avviamento stesso. Se è un bene, ancorché immateriale, se è destinato a permanere nell'ambito aziendale, perché spesarlo, ancorché con la procedura di ammortamento?

Ed in effetti in questi anni, in U.S.A., pare che qualche impresa cominci a non ammortizzare l'avviamento, come i principi in corso di riformulazione pare consentano.

In effetti l'avviamento non è e non pare essere oggetto di deperimento o di deprezzamento.

Più precisamente l'avviamento potrebbe essere invece oggetto di svalutazione, se le capacità di reddito dell'azienda acquisita non sono più esistenti, almeno nella misura originaria.

Ed allora, in sede di redazione del bilancio sarebbe da analizzare questa capacità di reddito, al fine di apprezzarne l'esistenza o meno. Bisognerebbe calcolare, ogni anno, l'avviamento esistente, e svalutarlo solo se ed in quanto risulta inferiore a quanto già iscritto. Di norma, mai, anche perché ove così fosse vorrebbe significare che di un cattivo affare si è trattato.

Il tema trattato è sicuramente stimolante, e sarebbe auspicabile che ne derivasse un dibattito, sia in dottrina che da parte della pratica.



## Tasse, PIL e Trilussa

Ci vorrebbe Trilussa, con la sua sagacia, per illustrare la situazione della pressione fiscale sul PIL, in Italia. Tanti ne sono oggi i commentatori, ma ognuno va per la sua strada; nel collettivo, poi, non c'è piena cognizione della problematica.

La cosa è semplice, e se ne dibatte da anni. Si dice che la pressione fiscale in Italia è alta, o era molto alta, ma che si è più o meno in media con l'OCSE.

E' una falsità; per il contribuente corretto, la pressione fiscale è ben superiore, e di molto. Il Ragioniere Generale dello Stato Andrea Monorchio ha confermato la previsione, per il 2001, di una pressione al 42% (Il Sole 24 Ore del 12/5/2001); nella manovra finanziaria per il 2002 (settembre 2001) il Ministro dell'Economia Giulio Tremonti la stima al 41,9%.

Ricordiamo come la pressione fiscale sia data dal rapporto fra il PIL e il totale delle entrate e preveda, nella quantificazione PIL, una parte di evasione. Così fanno tutti gli Stati, e da qualche anno anche l'Italia. Pare di ricordare come nel PIL sia stato da noi inserito un 20% appunto per tener conto dell'evasione.

Già così la pressione fiscale non è confrontabile con i paesi esteri. Infatti all'estero l'evasione è di gran lunga inferiore, per consuetudine. Il CNEL ha stimato il sommerso, per il 1999, in un 15,4% del PIL (Il Sole 24 Ore del 27 ottobre 2001), quindi meno di quanto ipotizzato. Non so se di ciò ne sarà tenuto conto. Sta di fatto che, con un sommerso così elevato, la sperequazione tra soggetti è eccessiva. Dire che la media della pressione fiscale è del 42% del PIL, con una evasione stimata del 20%, significa che a fronte di qualcuno che evade, gli altri gli pagano le sue imposte. Chi non evade nulla paga oltre il 52%.

Esemplificazione:

PIL stimato in	100
Sommerso stimato	20 (o 15,4, il conteggio poco cambierebbe)
PIL dichiarato	80 (e, in quanto dichiarato, assoggettato ad imposizione)
Imposte	42 su 80
Pressione	52,50% (appunto 42 su 80)

Quindi chi non evade paga, mediamente, un 52,50%. La pressione per chi evade in base alla media è 42%. Chi evade, evade e basta.

La questione è proprio su chi non evade, il contribuente modello, il contribuente perfetto (per scelta o piuttosto per necessità). Oggi questi soggetti pagano mediamente un 52,50% del loro reddito; decisamente troppo.

Il tema è interessante e sarebbero sicuramente auspicabili approfondimenti, anche da fonte ministeriale. (G.R.)

P.S. Il sommerso è stato stimato in un 27,3% dal prof. Fiedrich Schneider dell'Università di Linz. Vedasi commento di Domenico Di Napoli nell'allegato a Il Fisco 47/2001, Rivista della Fiscalità Internazionale p. 15305.

# L'agevolazione Tremonti

## sulla formazione dei lavoratori dipendenti

MICHELE D'AGNOLO

Ordine di Trieste

**È** stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 24 ottobre 2001, n.248, la legge 18 ottobre 2001, n.383, rubricata "Primi interventi per il rilancio dell'economia" contenente tra l'altro, norme per l'emersione dell'economia sommersa, per la detassazione del reddito d'impresa e di lavoro autonomo e per la soppressione dell'imposta sulle successioni e donazioni. Il provvedimento è entrato in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e quindi il 25 ottobre.

Il comma 2 dell'articolo 4 della legge citata prevede che l'incentivo consistente nella detassazione del 50% del reddito reinvestito sia applicato anche alle spese sostenute dall'imprenditore o dai lavoratori autonomi per l'aggiornamento dei propri lavoratori dipendenti. Gli interventi di formazione al personale possono beneficiare di uno "sconto" che, se misurato in termini di minore imposta sul totale della spesa ammissibile, può raggiungere il 18% per i soggetti IRPEG e fino al 23% per i soggetti IRPEF. Il beneficio, che consiste in una variazione in diminuzione da apportare al risultato civilistico di bilancio (utile o perdita), non si estende all'IRAP ma si estende invece agli eventuali contributi previdenziali del titolare o dei soci calcolati sul reddito di impresa o professionale.

La circolare n. 90/E del 17 ottobre 2001 dell'Agenzia delle Entrate ha chiarito che, tenuto conto della formulazione letterale della norma, l'agevolazione in esame, diversamente da quanto disposto per gli investimenti in beni strumentali, riguarda l'intero ammontare delle spese sostenute dal 1 luglio al 31 dicembre 2001 e nell'intero esercizio 2002 (per soggetti con periodo di imposta coincidente con l'anno solare), senza confronti con la media degli anni di imposta precedenti. Le spese in questione, da assumere al netto (o in alternativa) di eventuali contributi, sono sia quelle relative a servizi acquisiti dall'esterno, sia quelle sostenute per l'organizzazione diretta del servizio. Le spese rilevano secondo il principio di competenza per i titolari di reddito di impresa mentre rilevano "per cassa" per i lavoratori autonomi.

Tra le spese di formazione rientrano i costi del personale docente; le spese correnti (materiali, forniture, ecc.), i costi dei servizi di consulenza sull'iniziativa di formazione. Sono ammissibili a mio avviso anche i costi per la FAD (formazione a distanza). Vi concorrono altresì le spese relative al personale interno, docente e discente, impegnato in tali attività, fino a concorrenza del 20 per cento del volume delle relative retribuzioni complessivamente corrisposte in ciascun periodo d'imposta.

L'Agenzia delle Entrate ritiene che la locuzione utilizzata dal legislatore "costo del personale impiegato nell'attività di formazione e aggiornamento" debba riferirsi a tutte le spese sostenute per le prestazioni di lavoro dipendente, dunque anche agli oneri previdenziali e alle eventuali spese di vitto e alloggio relative alla formazione erogata e quindi anche alle trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti, nei limiti della loro deducibilità, ai fini della determinazione del reddito, stabilita dall'articolo 62, comma 1 ter, del TUIR.

L'Agenzia intende invece escludere dall'agevolazione le spese della formazione erogata ai collaboratori coordinati e continuativi i quali peraltro, seguendo la logica ministeriale, risulterebbero a nostro avviso ammissi-

bili in qualità di docenti, in quanto assimilati a "servizi acquisiti all'esterno". Interpretando estensivamente si potrebbero portare a detassazione, quantificandole e valorizzandole, le ore dedicate dagli amministratori alla formazione del personale.

Resta da decidere il da farsi nel caso di corsi interni ai quali abbiano partecipato sia collaboratori continuativi che dipendenti. Fermo restando il trattamento dei costi del personale, resta da decidere sulla parziale (pro quota) o totale detassabilità dei costi comuni alle due categorie come docente, aula, materiali ecc. . .

Sotto altro profilo, è mia opinione che rilevino nel computo dell'agevolazione anche le ore di formazione obbligatoria previste ad esempio per i contratti di apprendistato e formazione lavoro (effettivamente svolti) e che quantomeno il costo del personale impegnato possa essere computato anche nel caso di incontri di formazione e aggiornamento organizzati gratuitamente per esempio da enti e associazioni di categoria. Non rilevano, invece, ai fini della fruizione dei benefici in esame, le quote di ammortamento dei beni strumentali utilizzati per il progetto di formazione, tenuto conto che i relativi investimenti sono distintamente agevolabili ai sensi della "Tremonti investimenti".

I soggetti interessati devono poter dimostrare, anche a posteriori, che le spese per le quali viene chiesta l'agevolazione siano state effettivamente sostenute e che in relazione alle stesse non si sia beneficiato di contributi. Occorrerà dunque farsi rilasciare e conservare gli attestati di frequenza, le fatture dei docenti o dei corsi, l'evidenza del costo delle dispense, fare controfirmare ai dipendenti la presenza a corsi interni non altrimenti documentabili. Poi, l'esperto di retribuzioni dovrà calcolare il costo effettivo del personale, verificando anche il non raggiungimento del tetto del 20% delle retribuzioni complessive, incluso eventualmente il ricorso a ore straordinarie dirette. In questo caso sembra esserci una differenza tra "la Tremonti formazione" nei due anni di imposta. Infatti nel primo il requisito del 20% sembra riferirsi ad un periodo di un semestre mentre nell'anno successivo il 20% va ragguagliato ad anno. Su questo aspetto è auspicabile un pronunciamento ministeriale ancorché possano essere residuali i casi in cui si occupa in formazione più di 10% della forza lavoro.

E' mia opinione invece che non vanno computati i maggiori costi derivanti da eventuali ore straordinarie "indotte" dallo slittamento in avanti (recupero) del normale lavoro per fruire dei corsi durante l'orario contrattuale.

Per le aziende dotate di sistemi ISO 9000 sarà sufficiente riscontrare e valorizzare le registrazioni obbligatorie relative alla formazione del personale già previste dal punto 4.18 della 9001:1994 e oggi previsti dal punto 6.2.2. della 9001:2000 (vision 2000).

Occorrerà poi fare l'inventario di eventuali domande di contributi in essere sulla stessa formazione, dovendo scegliere per ciascun progetto di formazione se agevolare con la "Tremonti" :

- soltanto gli interventi non coperti da contributi,
- anche gli interventi coperti da altri contributi per la sola differenza tra costi ammissibili e contributi,
- tutto il progetto, rinunciando alle incertezze, ai co-

sti e alle lungaggini di altre procedure che non consentono la cumulabilità.

A tale proposito è stato ricordato come la legge Tremonti bis, trattandosi di provvedimento fiscale valido *erga omnes*, non costituisca aiuto di stato ai sensi della normativa comunitaria e pertanto non si pongono in prima analisi problemi di compatibilità con detti aiuti, quali sono invece considerate le agevolazioni del tipo obiettivo 3 o legge 236.

Pertanto, fermo restando il limite di agevolazione ricordato sub b), eventuali altre cause di non cumulabilità andranno ricercate eventualmente nei provvedimenti agevolativi.

La norma prevede che le spese ammesse al beneficio della detassazione debbano essere attestate prima della preparazione della dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio agevolato (quindi il primo appuntamento

è nella primavera del 2002) dal presidente del collegio sindacale, ovvero, in mancanza, da un revisore dei conti o da un professionista iscritto all'albo dei revisori dei conti, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro o anche da un direttore tecnico di un centro autorizzato di assistenza fiscale. Occorre dunque che le aziende clienti inizino a raccogliere ordinatamente il materiale che il revisore dovrà poi avere il tempo di verificare incrociando opportunamente i dati con quelli del sistema contabile e le rilevazioni del personale dipendente, prima di poter emettere la certificazione della spesa.

Va ancora ricordato come indirettamente la nuova "Tremonti formazione" contribuisca a rafforzare, se

mai ce ne fosse bisogno, la tesi della integrale deducibilità del reddito di impresa delle spese sostenute per la formazione del personale dipendente, del tutto diverse per soggetti fruitori, natura e finalità da quelle "sociali" a deducibilità limitata al 5 per mille di cui all'art. 65 del D.P.R. 917/96. Infatti, il principio ispiratore della nuova norma è, secondo la circolare citata, quello secondo cui l'agevolabilità è sempre legata alla deducibilità. Siccome si ammette l'integrale agevolabilità delle spese in questione, significa che se ne ammette implicitamente l'integrale deducibilità in base al dettato dell'art. 75 del D.P.R. 917/96. Ancora, non ipotizzando la norma né la circolare alcuna "promiscuità" derivante dall'accrescimento di abilità del dipendente a seguito della formazione acquisita, si può concludere nel senso che il principale e diretto fruitore dei benefici della formazione del dipendente rimane l'impresa e che quindi nessun benefit in natura può essere attribuito, valutato o tassato in capo al dipendente, probabilmente con l'eccezione di strumenti didattici quali libri o supporti multimediali che gli fossero contestualmente donati. Per tagliare la testa al toro, in quest'ultimo caso potrà forse risultare più opportuna la concessione degli stessi in comodato d'uso con obbligo di restituzione.

In conclusione ritengo che i benefici della "Tremonti formazione" ne faranno uno strumento di ampia e agevole applicazione per cui è opportuno pianificare opportunamente la formazione dei propri dipendenti e di quelli dei clienti in modo da poterne fruire appieno.



# Nominata la nuova Commissione ministeriale per la revisione delle Procedure concorsuali

## Nutrita presenza del Triveneto

EZIO BUSATO  
Ordine di Padova

**D**a pochi giorni è stata nominata dal Ministero della Giustizia la nuova Commissione che avrà il compito di riformulare la legge fallimentare. Sono stati chiamati a farne parte alcuni magistrati, professionisti e docenti del Triveneto tra cui il Presidente della Commissione **Avv. Sandro Trevisanato** del Foro di Venezia. Tra i componenti si segnalano noti magistrati del settore come **Giuseppe Bozza** Presidente di Sezione del Tribunale Civile di Vicenza; **Giovanni Schiavon** che ha assunto il nuovo incarico di Capo Ispettore generale del Ministero di Giustizia; il docente **Lino Guglielmucci** Ordinario di Diritto fallimentare presso l'università di Trieste; il collega **Nerio De Bortoli** di Venezia.

Alle presenze del Triveneto sono stati associati altri noti magistrati e docenti universitari che hanno tenuto, assieme ai succitati Magistrati, il Corso di specializzazione sulle procedure fallimentari organizzato per vari anni presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti di Venezia organizzato dal collega Nerio De Bortoli sotto l'egida del Dott. Giovanni Schiavon, noti a chi lo ha frequentato, tra cui: Giovanni Lo Cascio Avvocato generale dello Stato presso la Corte di Cassazione; Massimo Fabiani Magistrato presso il Tribunale di Milano; Massimo Ferro Magistrato presso il Tribunale di Bologna; Adriano Patti Magistrato presso il Tribunale di Genova; Luciano Panzani Presidente del Tribunale di Alba; Bruno Inzitari

Ordinario di diritto civile e fallimentare presso l'Università Statale di Milano; Emilio Norelli Magistrato d'Appello.

Ora che in Commissione abbiamo esponenti del Triveneto a noi vicini, sarà nostra cura far loro pervenire, e con l'occasione invito tutti i colleghi interessati all'argomento a farlo, tutte le problematiche che incontriamo durante la gestione delle procedure. Sarebbe utile, nel corso dei lavori della Commissione anche un confronto pubblico in occasione di un convegno che potrebbe essere organizzato con la presenza del Presidente e di alcuni componenti la Commissione a livello Triveneto.

La Commissione ha lo scopo di adeguare ai tempi la vecchia Legge fallimentare risalente al Regio Decreto 16 marzo 1942 n. 267, trovando soluzioni più snelle e più proficue con riguardo sia alla gestione dell'insolvenza dell'impresa in genere, sia con riguardo al salvataggio di imprese che hanno ancora qualcosa da dire alla produzione, al mercato e all'occupazione, ma che hanno dovuto fare ricorso a procedure concorsuali. Non vanno inoltre dimenticate le esigenze di uniformità sia alle normative comunitarie relative alle procedure di insolvenza (Regolamento CE del

Consiglio n. 1346/2000 del 29.05.2000) che alle convenzioni internazionali e all'adeguamento normativo a sentenze della Corte Costituzionale. Certo che la nuova Commissione ha un punto di partenza sulla legge Delega al Governo per la riforma delle procedure relative alle imprese in crisi, emanata nella precedente Legislatura, ma tra gli obiettivi primari della Commissione sembra ci sia l'adozione di misure urgenti per sveltire i tempi delle attuali procedure in attesa del testo definitivo del decreto legislativo.

Ci auguriamo che con la nuova riforma vengano messi a fuoco e valorizzati il ruolo e le competenze professionali dei Dottori Commercialisti, che hanno sempre assunto nelle procedure concorsuali i ruoli di ausiliario del Giudice Delegato quali curatore, commissario giudiziale e liquidatore.

Esprimo personalmente ed anche a nome del nostro periodico, un augurio di buon lavoro a tutti i componenti la nuova Commissione, in particolare ai componenti del Triveneto che più volte, con piacere, abbiamo letto nel nostro giornale e con i quali speriamo continui la preziosa collaborazione, ora che siedono nella "stanza dei bottoni".

Un augurio particolare di buon lavoro rivolgiamo infine al Presidente Giovanni Schiavon che ha assunto di recente l'importante incarico a livello nazionale di Capo Ispettore generale del Ministero della Giustizia con sede a Roma.

## TRE SENTENZE DA NON TRASCURARE

**E**ssendo di un certo interesse, si segnalano le seguenti sentenze in materia di procedure fallimentari:

- **Sentenza n. 11343/2001 Prima Sez. Civile della Cassazione depositata il 30.08.2001.**

La Corte di Cassazione, in tema di concordato preventivo, chiarendo la normativa sull'ammissione al concordato preventivo e superando il precedente orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte, ha stabilito che i beni personali dei soci (es. soci accomandati nelle S.a.s.) non rientrano automaticamente nel concordato preventivo, non estendendosi i limiti imposti dall'ammissione alla procedura di concordato preventivo ai soci con responsabilità illimitata, rimanendo inalterata la proprietà dei loro beni fino ad una eventuale dichiarazione di fallimento.

La Cassazione, dice ora, che solo gli imprenditori che esercitano un'attività commerciale, ma non i soci, possono accedere al concordato preventivo e pertanto i soci rimangono esclusi da obblighi patrimoniali.

In conclusione viene sottolineata l'autonomia del concordato rispetto alla compagine sociale con la conseguenza che, in questo caso, i soci non sono illimitatamente responsabili e il loro personale patrimonio rimane estraneo alla procedura.

Non sono neppure impugnabili (azione revocatoria) gli atti di disposizione del patrimonio personale dei soci dopo l'ammissione della società al concordato preventivo.

La Cassazione conclude che i succitati aspetti, che riducono in qualche modo le garanzie per i terzi, vanno considerati dai creditori solo in sede di valutazione sulla convenienza della procedura.

- **Sentenza n. 1318 dell'1.08.2001 TAR Toscana.**

La succitata sentenza ha annullato un'ordinanza del sindaco di Villa Basilica che imponeva al curatore la rimozione dei rifiuti presso la sede della società fallita.

Il TAR ribadiva il concetto che l'obbligo di rimozione e bonifica stabilito

dalla legge Ronchi, avendo natura esclusivamente personale, grava su colui che ha commesso il fatto con dolo o colpa, affermando che il curatore non può essere ritenuto responsabile dei rifiuti abbandonati dall'imprenditore in quanto questi ultimi non costituiscono beni che vengono appresi al fallimento.

Nel caso in cui non vengano individuati i responsabili dell'abbandono è compito del Comune provvedere alla loro rimozione e bonifica insinuandosi successivamente al passivo del fallimento per le spese sostenute, come prevede lo stesso decreto Ronchi. Interviene altresì il regolamento sulla bonifica e ripristino ambientale (art. 18 c.5 D.M. 471/99) che prevede il ricorso all'ammissione al passivo del fallimento con dichiarazione tardiva di credito ex art. 101 L.F. dell'onere di bonifica preventivamente determinato.

- **Sentenza n. 8617 del 23.06.2001 Cassazione.**

Il fallimento o la liquidazione coatta amministrativa non sono di ostacolo al trasferimento di azienda e all'applicazione dell'art. 2112 del c.c. per il quale: "in caso di trasferimento di azienda il rapporto di lavoro continua con l'acquirente ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano", anche nel caso non venga adottato l'esercizio provvisorio.

Nello stesso orientamento va l'art. 2119 del c.c., dove è previsto che neanche il fallimento o la liquidazione coatta amministrativa costituiscono giusta causa di risoluzione del rapporto di lavoro.

Con questa sentenza i lavoratori trovano ampia tutela al loro rapporto di lavoro anche in caso di azienda in procedura concorsuale alla quale è subentrata una terza. La sentenza è difforme dall'orientamento della Corte di Giustizia che ha sempre escluso l'applicazione delle norme europee in tema di trasferimento di azienda nell'ambito delle procedure concorsuali, a meno di deroghe da parte degli stati membri.

D'altra parte, diciamo noi, questa sentenza che è in sintonia con gli obiettivi della nuova riforma della legge fallimentare in corso, potrebbe favorire il salvataggio di imprese meritevoli con la continuazione dell'attività da parte di una terza azienda.

Ezio Busato (Ordine di Padova)

# Le imposte sul reddito di una società cooperativa

## L'importanza di una politica di pianificazione fiscale

Il legislatore fiscale ha sempre avuto un occhio di riguardo per il mondo cooperativo anche e soprattutto in ossequio al dettato dell'art.45 della Costituzione secondo cui lo Stato, riconoscendo la "funzione sociale della mutualità e della cooperazione", ne "promuove e favorisce l'incremento e lo sviluppo". Per questi scopi ha introdotto nell'ordinamento tributario tutta una serie di agevolazioni, generali e settoriali, che peraltro non è il caso di descrivere analiticamente in questa sede data la loro estesa articolazione. Ciò che interessa qui indagare sono



principalmente gli effetti sul calcolo delle imposte dell'art.12 L. 16 dicembre 1977, n.904 il quale dispone l'esclusione dal reddito imponibile delle società cooperative e dei loro consorzi delle somme destinate alle riserve indivisibili, a condizione che siano previste e concretamente osservate le note "clausole mutualistiche". Naturalmente tali effetti si manifestano principalmente per le cooperative che non godono già di esenzioni settoriali - come, ad esempio, le cooperative agricole o di produzione e lavoro che soddisfano i requisiti di legge - poiché è evidente che in tal caso qualsiasi utile imponibile viene sterilizzato dalle esenzioni in oggetto e non si innesca quindi il meccanismo che più avanti si descriverà nelle linee essenziali. Peraltro, le disposizioni della L. 31 gennaio 1992, n. 59 che prevedono l'esclusione dalla base imponibile sia dei versamenti ai fondi mutualistici per lo sviluppo della cooperazione sia, entro i limiti della variazione degli indici ISTAT, delle quote di utili destinate ad aumento gratuito del capitale sociale, non spostano di molto la criticità del problema.

ENRICO PRETE

Ordine di Udine

Il primo elemento, di carattere prettamente concettuale, da evidenziare riguarda il fatto che la legge in oggetto subordina un'agevolazione di carattere fiscale al verificarsi di una condizione, l'esistenza di utili da accantonare a riserva, che ha natura esclusivamente civilistica.

Immaginiamo un esempio numerico:

<b>Utile ante imposte</b>	<b>10.000.000</b>
<b>Variazioni (+)</b>	<b>3.000.000</b>
<b>Variazioni (-)</b>	<b>1.000.000</b>
<b>Utile fiscale</b>	<b>12.000.000</b>
<b>Imposte sul reddito (36% + 4,25%)</b>	<b>4.830.000</b>
<b>Utile netto d'esercizio</b>	<b>7.170.000</b>

In sede di destinazione dell'utile netto d'esercizio ipotizziamo, per semplicità di calcolo, che l'assemblea deliberi il suo totale accantonamento a riserva nonostante l'essenza del problema resterebbe immutata anche nell'ipotesi di una diversa destinazione dell'utile.

Si crea in tale circostanza una situazione in cui vi è una variazione in diminuzione ai fini impositivi, pari a L. 7.170.000, che non è stata considerata in precedenza e che impone di rieffettuare il calcolo delle imposte.

Impostando il Modello Unico infatti avremmo:

<b>Utile netto d'esercizio</b>	<b>7.170.000</b>
<b>Variazioni (+) (comprese le imposte)</b>	<b>7.830.000</b>
<b>Variazioni (-)</b>	<b>8.170.000</b>
<b>Utile imponibile</b>	<b>6.830.000</b>
<b>Imposte sul reddito (36% + 4,25%)</b>	<b>2.749.000</b>

Le imposte sul reddito risultanti in dichiarazione non coincidono con quelle contabilizzate. A seguito di tale operazione, infatti, si ridetermina

un diverso utile netto d'esercizio che a sua volta costituisce una variazione in diminuzione diversa da quella considerata in precedenza la quale impone ancora un ricalcolo e così via, entrando perciò in un perverso meccanismo iterativo di calcolo.

Alcuni autori<sup>1</sup> sono risaliti, attraverso una dimostrazione matematica, alla determinazione di una formula che consente di uscire dal "tunnel" sopra descritto e che così può essere sintetizzata:

$$I = (Va - Vd) / (1-k)$$

ove :

- *I* è l'utile imponibile, per così dire, di "pareggio" tra l'imponibile fiscale e l'utile civilistico;

- *Va* è l'importo delle variazioni (+) escluse le imposte

- *Vd* indica l'ammontare delle variazioni (-)

- *k* l'aliquota di imposizione (IRPEG + IRAP), nel nostro caso 40,25%

Riprendendo i dati dell'esempio precedente avremo:

$$Va - Vd = 3.000.000 - 1.000.000 = 2.000.000$$

$$1 - k = 0,5975$$

da cui  $I = 2.000.000 / 0,5975 = 3.347.280$  a cui corrisponde un'imposizione fiscale pari a Lire 1.347.280 ed un utile netto pari a Lire 8.652.720

Nella dichiarazione dei redditi risulterà quindi:

<b>Utile netto d'esercizio</b>	<b>8.652.720</b>
<b>Variazioni (+) (comprese le imposte)</b>	<b>4.347.280</b>
<b>Variazioni (-)</b>	<b>9.652.720</b>
<b>Utile imponibile</b>	<b>3.347.280</b>
<b>Imposte sul reddito (36% + 4,25%)</b>	<b>1.347.280</b>

Le imposte, ora, coincidono con quelle imputate in bilancio, tuttavia, come molti autori hanno sottolineato<sup>2</sup>, tale formula genera o, meglio, generava paradossalmente un aggravio di imposta piuttosto che un'agevolazione.

Ricorrendo sempre al supporto della matematica, infatti, è stato dimostrato che l'aliquota effettiva gravante sulla differenza che scaturisce dalla somma algebrica delle variazioni apportate ai sensi dell'art. 52 TUIR è ben superiore all'aliquota nominale per effetto di un fenomeno, definito "delle imposte sulle imposte", generato dalla combinazione delle disposizioni contenute nel

SEGUE A PAGINA 8

<sup>1</sup> Pollari, Ertman : *Le imposte sui redditi nelle società cooperative*, in "Il Fisco" n.3/99 pagg.770 e segg.

<sup>2</sup> Oltre agli autori citati alla nota precedente, anche Gavelli, Giorgio: "Mod. 760/98: cambia il calcolo delle imposte delle società cooperative" in "Il Fisco" n.24/98 pagg. 7880 e segg.

# Le imposte sul reddito di una società cooperativa

SEGUE DA PAGINA 7

citato art. 12 L. 904/1977 e dall'art. 64 TUIR. che sancisce l'ineducibilità delle imposte sui redditi. Questa iterazione produce una *routine* virtualmente infinita nella quale alle variazioni in aumento corrisponde un *quantum* di imposta che, pur abbattendo l'utile civilistico, costituendo componente ineducibile, genera un incremento delle variazioni in aumento cui corrisponde un ulteriore *quantum* di imposta e così via<sup>3</sup>.

Nel nostro caso, infatti, a fronte di una differenza (Va-Vd) pari a L.2.000.000 e corrispondenti imposte per L.1.347.280 abbiamo una aliquota effettiva pari al (1.347.280/2.000.000=) 67,36% ben maggiore del 40,25% nominale calcolato prima.

A tale anomalia il legislatore ha cercato di porre rimedio con la L. 27 dicembre 1997 n. 449, "collegato" alla legge Finanziaria 1998, stabilendo la non imponibilità delle imposte connesse alle variazioni apportate in dichiarazione dei redditi diverse da quelle riconosciute dalle leggi speciali per la cooperazione.

Applicando le disposizioni di cui sopra al nostro esempio numerico avremo una variazione in diminuzione pari a (Va - Vd) x 40,25% pari a L.805.000 (40,25% di 2.000.000) che, disattendendo la formula sopra citata, determina un utile civilistico pari a L.9.195.000 e, quindi, nella dichiarazione dei redditi:

<b>Utile netto d'esercizio</b>	<b>9.195.000</b>
<b>Variazioni (+) (comprese le imposte)</b>	<b>3.805.000</b>
<b>Variazioni (-)</b>	<b>11.000.000</b>
<b>Utile imponibile</b>	<b>2.000.000</b>
<b>Imposte sul reddito (36% + 4,25%)</b>	<b>805.000</b>

Anche in questo caso, l'importo delle imposte coincide con quello indicato in bilancio con l'ulteriore conseguenza, sopra accennata, di annullare il moltiplicatore derivante dall'applicazione della formula descritta e generato dall'ineducibilità delle stesse combinata con la deducibilità delle quote di utili accantonate.

Tuttavia, è da segnalare come l'effetto ora descritto sia rinvenibile, per espressa previsione di legge, solo nel caso in cui il risparmio tributario si risolve in un maggiore accantonamento ad una riserva non distribuibile e, quindi, sono individuabili diverse situazioni in cui la cooperativa non è in grado di godere delle agevolazioni previste o, quanto meno, ne può ricevere solo un beneficio limitato.

Si immagini, ad esempio, che l'assemblea deliberi di distribuire dividendi: non vi è dubbio alcuno che le imposte assolute sugli utili distribuiti non rientrano nella previsione dell'art.12 L. 904/77 poiché non incrementano riserve e, quindi, continuano a concorrere alla determinazione della

base imponibile come variazione in aumento. In questo caso, inoltre, si ripresenta, anche se in forma limitata, quel fenomeno di "imposte sulle imposte" sopra evidenziato<sup>4</sup>.

Altro caso, frequente, in cui non sono fruibili le agevolazioni in oggetto si verifica quando l'utile ante imposte viene completamente eroso dalle stesse ovvero, il che è lo stesso, la perdita ante imposte aumenta per effetto della loro imputazione e la società non consegue alcun utile netto da destinare a riserva; in questo caso, infatti, non vi sono elementi con cui poter affrancare l'eventuale imponibile, fatto, questo, spiegabile con la precisa volontà del legislatore di favorire la capitalizzazione delle cooperative.

Ultimo, ma non meno importante, elemento da segnalare riguarda l'applicazione delle disposizioni sopra esaminate in caso di eventuale presenza di imposte differite o anticipate, per differenze temporanee tra reddito civilistico e fiscale, la cui coesistenza genera effetti sull'impatto fiscale e sulla conseguente contabilizzazione e la cui sussistenza rende di primaria importanza un'attento lavoro di pianificazione fiscale.

Particolare criticità assume il principio secondo il quale la contabilizzazione delle imposte differite (attive e passive) non deve essere effettuata a meno che non vi sia la ragionevole possibilità che si verifichi il presupposto per il sostenimento dell'imposta (se passive) o del loro recupero (se attive).

Immaginiamo un caso, volutamente estremo e semplificato, in cui a fronte di un accantonamento al fondo imposte differite effettuato in esercizi precedenti (ad esempio per il differimento della tassazione di una plusvalenza ex art. 54 TUIR), non si verificano le condizioni per un suo pagamento.

<b>Perdita ante imposte</b>	<b>1.000.000</b>
<b>Variations (+) per plusvalenze</b>	<b>1.000.000</b>
<b>Utile imponibile</b>	<b>zero</b>

Esistendo in bilancio un Fondo per imposte differite che non è suscettibile di utilizzazione, in ossequio ai principi contabili, si tratta di insussistenza di un debito iscritto in bilancio di esercizi precedenti e quindi una sopravvenienza attiva da imputarsi a conto economico; quale che sia l'importo di detta sopravvenienza, nella situazione sopra delineata essa determina un utile su cui devono essere corrisposte le imposte relative. Tuttavia, in seguito alla contabilizzazione delle stesse, non vi sarà la possibilità di usufruire delle agevolazioni della L. 904/77 poiché il risultato d'esercizio risulta una perdita e, quindi, a fronte di tale perdita, la cooperativa sarà comunque costretta a corrispondere imposte senza godere di alcuna agevolazione.

Gli esempi in materia potrebbero essere estremamente più numerosi e articolati, tuttavia pur nella massima semplificazione, si è voluto dare essenzialmente risalto all'importanza che, a seguito delle novelle portate dalla L. 449/97, dal Principio Contabile n. 25 e dall'interazione delle norme di legge citate, assume l'ambito della pianificazione fiscale anche nel mondo delle società cooperative in cui, apparentemente, tali problematiche possono sembrare meno importanti che in altre realtà.

## Contattate il redattore del vostro Ordine Collaborate al giornale

### BASSANO DEL GRAPPA

**Alferio Crestani**

VIA N. TOMMASEO, 44 - 36061 BASSANO (VI)

Tel. 0424-521554 FAX 227636

email crestud@keycomm.it

### BELLUNO

**Angelo Smaniotto**

PIAZZA MARTIRI, 8 - 32100 BELLUNO

Tel. 0437-948262 FAX 948575

email asprosmat@tin.it

### BOLZANO

**Sergio Tonetti**

C.SO ITALIA, 13/M - 39100 BOLZANO

Tel. 0471-284666 FAX 283528

email sergio.tonetti@bw-partner.it

### GORIZIA

**Davide David**

PIAZZA MATTEOTTI 11/16 - 33100 UDINE

Tel. 0432-204435 Fax 0432-288547

### PADOVA

**Ezio Busato**

PIAZZA DE GASPERI, 12 - 35131 PADOVA

Tel. 049-655140 FAX 655088

email busatost@tin.it

### PORDENONE

**Eridania Mori**

VIA G. CANTORE, 21 - 33170 PORDENONE

Tel. e FAX 0434-541790 email eridmori@tin.it

### ROVIGO

**Filippo Carlin**

VIA TORINO, 32A - 45014 PORTO VIRO (RO)

Tel. 0426 - 365364 FAX 631968

email carlippo@libero.it

### TRENTO

**Claudio Erspamer**

VIA BRENNERO, 32 - 38100 TRENTO

Tel. 0461- 828060 FAX 828022

email fronzass@tin.it

### TREVISO

**Germano Rossi**

SOTTOPORTICO BURANELLI, 27

31100 TREVISO

Tel. 0422-583200 FAX 583033

email faldini.rossi@tin.it

### TRIESTE

**Michele D'Agnolo**

VIA C. BATTISTI, 2 - 34125 TRIESTE

Tel. 040-763535 FAX 763518

email md@saed.it

### UDINE

**Carlo Molaro**

VIA MOLIN NASCOSTO, 3 - 33100 UDINE

Tel. 0432 - 294880 FAX 26863

email stassmp@tin.it

### VENEZIA

**Luca Corrà**

VIA MESTRINA, 62/B - 30170 VENEZIA-MESTRE

MESTRE

Tel 041-971942 FAX 980015

email corscky@gpnet.it

### VERONA

**Gianluca Cristofori**

VIA SPONTINI, 1 - 37131 VERONA

Tel. 045-8400505 FAX 524296

email verona@crisofori-partners.com

### VICENZA

**Adriano Cancellari**

VIA DEGLI ALPINI, 21 - 36040 TORRI DI

QUARTESOLO Tel. 0444-381912 FAX

381916

email cancellari@euraudit.it

### Segreteria

**Maria Ludovica Pagliari**

(Segretaria di Redazione)

VIA PARUTA, 33/A - 35126 PADOVA

Tel. e FAX 049-757931

<sup>3</sup> Pollari, Ertman, *op.cit.*, pag.771

<sup>4</sup> Come sottolineato da Gavelli, Giorgio, *op. cit.*, pag.7885



# O.N.L.U.S.

## Aspetti civilistici, contabili e fiscali

### 1. Considerazioni generali e aspetti introduttivi

Le O.N.L.U.S. sono una categoria di organizzazioni istituita dal D.Lgs. 4 dicembre 1997 n.460 in un'ottica di riordino della disciplina fiscale afferente agli enti non commerciali ai fini di incentivare lo sviluppo di attività nel campo dell'assistenza sociale e del volontariato; infatti, in astratto, possono assumere detta qualifica associazioni, fondazioni, comitati ed enti privati, con o senza personalità giuridica, che svolgono una delle attività contemplate dall'art. 10 del Decreto citato, con l'esclusione, peraltro scontata, di tutte le società commerciali (diverse dalle cooperative) nonché degli enti pubblici, dei partiti e movimenti politici, delle associazioni sindacali, di categoria e dei datori di lavoro.

Devono essere tassativamente soddisfatti quindi sia il requisito soggettivo (la forma giuridica) sia quello oggettivo (l'attività esercitata) e, con riferimento a quest'ultimo aspetto, occorre sottolineare il fatto che il legislatore ha inteso individuare due distinte categorie: le attività che vengono considerate "di diritto" di utilità sociale come, ad esempio, l'assistenza sociale e socio-sanitaria e la beneficenza, e quelle come l'istruzione, la formazione, lo sport e la tutela dei diritti, che assumono tale qualità solo se vengono svolte nei confronti di soggetti che versano in "condizioni di obiettivo disagio, connesso a situazioni psico-fisiche particolarmente invalidanti, a situazioni di devianza, di degrado o grave disagio economico-familiare o di emarginazione sociale".

A titolo meramente esemplificativo, rientrano nella tipologia in oggetto i disabili fisici e psichici, i tossicodipendenti, gli alcolisti e gli anziani non autosufficienti in condizioni di disagio economico.

La disciplina civilistica e tributaria che regola gli enti Onlus è particolare ed estremamente articolata per cui di seguito si cercheranno di delineare almeno gli aspetti essenziali essendo oggettivamente improponibile una trattazione esaustiva.

### 2. Aspetti civilistici

Al fine di godere delle speciali agevolazioni previste e che verranno in seguito delineate, gli enti di cui sopra devono obbligatoriamente redigere l'atto costitutivo in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata nel quale devono essere esplicitamente indicate le clausole previste dall'art.10, comma 1, D.Lgs. cit. e, in particolare, oltre all'oggetto sociale sopra indicato:

- l'esclusivo perseguimento di fini di solidarietà sociale;
- il divieto di svolgere attività diversa da quelle elencate ad eccezione di quelle direttamente connesse;

ENRICO PRETE

Ordine di Udine

c) il divieto di distribuire, anche indirettamente, utili o avanzi di gestione i quali devono essere obbligatoriamente destinati alla realizzazione delle attività istituzionali;

d) l'obbligo, in caso di scioglimento del rapporto sociale, di devolvere il patrimonio ad altre Onlus o a fini di pubblica utilità sentito l'organo di cui all'art.3, comma 190, L.23/12/1996 n.662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge;

e) l'obbligo di redigere il bilancio o il rendiconto annuale;

f) disciplina uniforme del rapporto associativo volta a garantire l'effettività del rapporto medesimo con l'esplicita esclusione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per i soci maggiorenni il diritto di voto per l'approvazione del

rendiconto e la nomina degli organi sociali;

g) l'obbligo di indicare nella denominazione ed in qualunque altro segno distintivo la locuzione "Organizzazione non lucrativa di utilità sociale" anche nell'acronimo O.N.L.U.S.

**A**i fini di quanto disposto dal punto b), risulta particolarmente critica l'individuazione di quali sono le "attività connesse", data la portata estremamente ampia che tale definizione può assumere e, a tal proposito, nemmeno le disposizioni normative aiutano a inquadrare il problema.

Infatti, sebbene il comma 5 dell'art.10 D.Lgs cit. indichi in modo specifico alcune attività, richiamando, peraltro, quanto disposto dai precedenti commi 1, 2 e 3, lo stesso contempla anche le "attività accessorie per natura a quelle statutarie istituzionali, in quanto integrative delle stesse", ripristinando così la sostanziale indeterminatezza iniziale. Gli unici "paletti" che la legge pone allo svolgimento di dette attività, verosimilmente individuabili in quelle finalizzate al reperimento dei fondi necessari a finanziare l'attività istituzionale, sono di carattere quantitativo, in particolare, non devono essere prevalenti e comunque i proventi che ne derivano non possono essere superiori al 66% delle spese complessive dell'organizzazione.

Una simile disposizione impone necessariamente che l'individuazione e la verifica della strumentalità delle attività connesse, fermo

restando i limiti quantitativi, devono tenere conto di una pluralità di elementi in un'ottica di sostanziale "flessibilità". Un tanto si giustifica con l'idea che prevedere il divieto assoluto di svolgere una benché minima attività commerciale sarebbe stato troppo oneroso per le Onlus, le quali non avrebbero avuto altra forma di finanziamento che la propria attività istituzionale, frustrando così le intenzioni stesse della riforma.

Importante è sottolineare che mentre le attività istituzionali devono essere prestate solo nei confronti di particolari soggetti, le attività connesse non sono soggette ad alcun vincolo e, purché strumentali e nei limiti sopra indicati, possono essere svolte nei confronti di chiunque.



**L**a clausola di cui al punto c) non è in vece particolarmente nuova, essendo generalmente prevista negli statuti di tutti gli enti non commerciali; la particolarità consiste nel fatto che per le Onlus il c.d. "vincolo di destinazione"

diventa più stringente fino ad abbracciare tutti gli aspetti della patrimonializzazione. In particolare, vengono individuati alcuni comportamenti che identificano, senza ammissione di prova contraria, distribuzione indiretta di utili e, tra questi, è opportuno ricordare:

a) la cessione di beni o la prestazione di servizi ai soci, associati, fondatori o componenti gli organi sociali ovvero a loro parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo nonché a società da questi direttamente o indirettamente controllate a condizioni più favorevoli in ragione della loro qualità;

b) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che senza valide ragioni economiche siano superiori al loro valore normale;

c) la corresponsione ai componenti degli organi amministrativi e di controllo di compensi superiori a quanto previsto dalle tariffe dei revisori contabili per il presidente del collegio sindacale di società quotate;

d) divieto di corresponsione ai dipendenti di salari superiori del 20% a quanto stabilito da contratti di lavoro.

In relazione agli ultimi due aspetti, non si può non notare che, fermo restando il diritto al rimborso delle spese sostenute nell'esercizio dell'attività (preferibilmente da esplicitare negli statuti), di solito organizzazioni del genere sono rette da principi di volontariato e pertanto sia per

<sup>1</sup> Circ.Min. n.168/E del 26.06.1998 §1.4

# O.N.L.U.S.

SEGUE DA PAGINA 9

l'attività degli organi sociali sia per le prestazioni istituzionali è prevista, o dovrebbe essere prevista, la gratuità essendo il volontariato, per la definizione della L. 266/91, spontaneo e senza fini di lucro.

In realtà l'incongruenza è solo apparente; infatti se un ente si qualifica come ente di volontariato, ai sensi della legge citata, esso è automaticamente anche in possesso dei requisiti per qualificarsi Onlus, ma non è vero il contrario onde la gratuità delle cariche, per quanto largamente presente negli statuti, non è condizione in assoluto determinante.

### 3. Aspetti tributari

#### 3.1 Imposte dirette

La disposizione di riferimento è l'art. 111 *ter* del TUIR, introdotto dall'art. 12 D.Lgs. 460/97, il quale stabilisce che per le Onlus (escluse le cooperative)

a) non costituisce esercizio di attività commerciale lo svolgimento delle attività istituzionali nel perseguimento di esclusive finalità di solidarietà sociale;

b) i proventi derivanti dall'esercizio delle attività direttamente connesse non concorrono alla formazione del reddito imponibile.

E' immediato notare la distinzione operata dal legislatore tra attività istituzionali e attività connesse: mentre le prime sono sempre escluse dall'area della commercialità, le seconde mantengono la loro natura commerciale ma, solo per espressa previsione di legge, i relativi proventi non concorrono alla formazione del reddito con significative ripercussioni soprattutto sulla tenuta delle scritture contabili.

Ciò posto, la determinazione del reddito delle Onlus segue la regola prevista per gli enti non commerciali stabilita dall'art. 108 TUIR, pertanto, saranno assoggettate a IRPEG, nonché ai connessi obblighi dichiarativi, gli enti in possesso di redditi rispettivamente "fondiari", "di capitale", "di impresa" e "diversi".

In realtà, è agevole dimostrare che gli enti Onlus saranno soggetti agli obblighi tributari di cui sopra solamente se conseguono redditi fondiari o redditi diversi perché in primo luogo, i redditi di impresa non concorrono alla formazione del reddito per effetto di quanto disposto dal citato art. 111 *ter* TUIR e perché, in secondo luogo, l'art. 16 D.Lgs. 460/97 dispone espressamente che sui redditi di capitale di cui all'art. 41 TUIR l'applicazione della ritenuta alla fonte è a titolo di imposta.

Unica eccezione alla regola ora delineata riguarda le cooperative sociali che, sebbene qualificate Onlus, restano sempre nelle categorie elencate all'art. 87 TUIR e per le quali il reddito complessivo, quindi, sarà sempre qualificabile solo come reddito d'impresa.

#### 3.2. IVA

L'art. 14 D.Lgs. 460/97 ha introdotto nel D.P.R. 633/72 alcuni elementi che caratterizzano gli enti in oggetto. In particolare, sul fonte delle prestazioni effettuate da terzi in favore delle Onlus, è stabilita l'irrelevanza IVA delle prestazioni

pubblicitarie afferenti l'attività istituzionale e l'esenzione sulle cessioni gratuite di beni di cui all'art. 2, comma 2, n. 4) D.P.R. 633/72 per i quali il cedente ha operato la detrazione all'atto dell'acquisto.

Relativamente alle operazioni attive, sono state estese alle Onlus le esenzioni di cui all'art. 10 D.P.R. 633/72 per:

- trasporto di malati e feriti con veicoli appositamente attrezzati (n.15),
- ricovero, cura e somministrazione di medicinali (n.19),
- prestazioni educative dell'infanzia e quelle didattiche in genere (n.20),
- prestazioni socio-sanitarie di assistenza domiciliare, ambulatoriale e in comunità verso persone disagiate (n.27-*ter*).

Al di fuori di tale casistica la disciplina IVA segue le regole previste per gli enti non commerciali, riassumibili nella totale in detraibilità dell'IVA assolta sugli acquisti afferenti l'attività istituzionale, la detraibilità di quella assolta sulle attività connesse (a condizione che sia tenuta regolare contabilità separata!) e la detraibilità pro-quota dell'IVA assolta sugli acquisti di beni e servizi ad uso promiscuo.

Da segnalare inoltre che l'art. 15 D.Lgs. 460/97 esenta le Onlus dagli obblighi relativi alla certificazione dei corrispettivi mediante ricevuta o scontrino fiscale limitatamente alle operazioni riconducibili all'attività istituzionale.

#### 3.3. Altre disposizioni fiscali di interesse

Le principali agevolazioni previste per le Onlus riguardano l'imposta di bollo, l'imposta di registro e l'imposta sulle successioni e donazioni. Per la prima è prevista l'esenzione per atti, documenti, istanze contratti nonché copie conformi, estratti, certificazioni e dichiarazioni poste in essere o richieste dalle Onlus.

Per quanto riguarda l'imposta di registro, essa si applica sempre nella misura fissa per gli atti traslativi a titolo oneroso nonché costitutivi di diritti reali di godimento su beni immobili a condizione che la Onlus esprima la dichiarazione, per così dire "di intento", di voler destinare l'immobile direttamente allo svolgimento delle attività istituzionali e che tale condizione si verifichi entro due anni dall'acquisto. La mancata destinazione degli immobili in tal senso comporta, oltre alla decadenza dai benefici, anche la sanzione amministrativa del 30% dell'importo dovuto.

L'imposta si applica in misura fissa anche sulle modificazioni statutarie e ai conferimenti in proprietà o di diritti reali godimento su beni mobili ed immobili.

E' prevista infine la totale esenzione dall'imposta sulle successioni e donazioni per i trasferimenti a favore delle Onlus.

#### 4. Aspetti contabili

Premesso che le disposizioni che di seguito si analizzeranno non si applicano alle società cooperative essendo queste tenute all'adempimento degli obblighi contabili secondo le regole delle società commerciali, l'art. 20 *bis*, comma 1, lett. a) del D.P.R. 600/73 prevede per le Onlus l'obbligo di tenere scritture contabili cronologiche e sistematiche per l'attività complessivamente svolta.

Tali scritture, che dovranno poi confluire nel bilancio o rendiconto annuale<sup>2</sup> da redigersi entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio,

dovranno contenere le indicazioni opportune separando le attività istituzionali da quelle connesse; a tal fine è prevista la tenuta del libro giornale e del libro inventari redatti in conformità all'art. 2217 c.c..

Ciò comporta che alla non commercialità delle attività istituzionali consegue un vantaggio solo fiscale che però non opera sul piano contabile, essendo comunque previsti gli obblighi di rilevazione e rendicontazione di cui sopra.

Si nota come, in realtà, le rilevazioni contabili di cui sopra debbano essere scomposte relativamente a:

- obblighi contabili per l'attività complessivamente svolta;
- obblighi contabili per le attività connesse.

Con riferimento al punto b), in linea generale sulle Onlus gravano gli stessi obblighi che gravano sulle società commerciali con i connessi regimi contabili (ordinario, semplificato ecc...) in relazione ai parametri fissati dalla legge e risultano indispensabili, alla luce di quanto esposto finora, per due ragioni fondamentali:

- dimostrare che le attività connesse non sono prevalenti e che rientrano nei limiti di legge<sup>3</sup>
- ai fini fiscali, consentire la detraibilità dell'IVA assolta sugli acquisti afferenti le attività connesse<sup>4</sup>.

Inoltre, nel caso in cui gli enti conseguano ricavi non superiori a circa 15.494 • (30 milioni di lire) per le prestazioni di servizi ovvero 25.823 • (50 milioni) negli altri casi, potranno avvalersi del regime speciale previsto dall'art. 3, comma 166, L. 23 dicembre 1996, n. 662 secondo il quale è sufficiente annotare l'ammontare complessivo, distinto per aliquota, delle operazioni effettuate in ciascun mese entro il giorno 15 del mese successivo nei registri IVA o nell'apposito prospetto approvato con D.M. 11/02/1997.

Sul piano operativo, mentre la contabilità separata ai fini IVA non pone particolari problemi in quanto si possono benissimo istituire registri acquisti e vendite distinti per attività istituzionali e attività connesse, la soluzione non è così pacifica per gli adempimenti contabili relativi a registri omnicomprendivi come ad esempio il libro giornale.

La soluzione preferibile<sup>5</sup> consiste nell'impostare il libro giornale unico in modo tale che con opportuni accorgimenti sia possibile pervenire a scritture sistematiche distinte anche formalmente.

In particolare, i medesimi Autori, ipotizzano l'istituzione di una contabilità analitica per "centri di costo" e l'adozione di un piano dei conti di contabilità generale che, opportunamente articolato, renda possibile imputare costi e ricavi ai centri di costo e che evidenzii ricavi e costi diretti e costi promiscui da imputare secondo criteri oggettivi. Non va dimenticato, infatti, che uno dei problemi che si presentano più frequentemente negli organismi Onlus, da un punto di vista soprattutto fiscale, è l'acquisto e l'utilizzo di beni che vengono destinati promiscuamente sia agli scopi istituzionali sia alle attività connesse.

I valori di cui sopra (costi, ammortamenti, IVA...) devono essere imputati ad entrambe le attività secondo basi di riparto oggettive la cui istituzione non può fondarsi se non sull'implementazione di una contabilità separata, impostata conformemente ai criteri di cui sopra, che consenta di individuare puntualmente gli elementi tipici delle attività stesse.

<sup>2</sup> si veda quanto esposto al paragrafo 2.

<sup>3</sup> Vedi paragrafo 2

<sup>4</sup> Vedi paragrafo 3.2

<sup>5</sup> Illustrata da Poddighe, Risaliti: "Onlus di diritto: regime fiscale delle organizzazioni di volontariato" in "il Fisco" n. 44/2001 pag. 13956

# Commercialisti veneti nella rete

## Il progetto PortaleAziende.it

**I**deato e curato da alcuni nostri colleghi di Venezia, da circa un anno è presente su Internet [www.portaleaziende.it](http://www.portaleaziende.it), un sito ricco di contenuti e spunti interessanti per le imprese e per i professionisti. Mese dopo mese [www.portaleaziende.it](http://www.portaleaziende.it) sta divenendo un punto di riferimento sul web per una platea sempre più vasta di utenti. Ma come è nata questa iniziativa?

“Tutto è nato – spiega Giancarlo Tomasin, promotore ed ideatore del progetto - dalla considerazione, piuttosto banale, che su Internet si trovano praticamente tutti i dati e notizie dei quali si ha bisogno, ma tuttavia bisogna disporre di una approfondita conoscenza del sistema e soprattutto di molto tempo per poter “navigare”, con la conseguenza che gli operatori che non dispongono di questi elementi rischiano di essere esclusi da questa preziosa fonte di informazione o di utilizzarla in modo inadeguato.

Io stesso mi rendevo conto di avere una conoscenza, molto parziale di Internet e soprattutto di disporre di tempi limitatissimi per la navigazione.

Il progetto trae dunque le proprie radici dalla volontà di creare molto semplicemente un sistema di link ad uso interno, che consentisse al sottoscritto e agli altri colleghi e collaboratori dello studio di ottimizzare l'utilizzo di Internet come strumento di supporto all'attività professionale.

Poi il lavoro dei nostri collaboratori più esperti e della società Matrix (che ora si chiama VenetoWeb, per evitare omonimie) si manifestò da subito talmente utile che ben presto lo mettemmo a disposizione di amici e clienti, fino ad arrivare, in modo estremamente naturale e senza alcun tipo di investimento pubblicitario, alla realtà odierna che parla di oltre cinquecento accessi quotidiani nei giorni feriali?”

Ma cosa offre, in concreto, PortaleAziende.it attualmente?

“PortaleAziende.it – risponde Enrico Zanetti, coordinatore dello Staff che gestisce il sito – si propone come sito di lavoro per professionisti ed amministrativi d'azienda. Il valore aggiunto che PortaleAziende.it crea in favore dell'utenza risiede nell'opera di razionalizzazione delle fonti di informazione mediante una serie di links mirati che rimandano a specifiche pagine e servizi di altri siti di interesse e nella fornitura di contributi originali, quali brevi segnalazioni e schede tecniche che approfondiscono specifici temi con un taglio pratico, ma puntuale e documentato.

A questo si aggiungono banche dati aggiornate e una serie di informazioni che, pur esulando dal contesto strettamente professionale, risultano non meno utili nell'organizzazione della propria attività, quali ad esempio gli orari dei treni, le mappe cittadine e altre utilità.

Attualmente, per una precisa scelta, abbiamo focalizzato maggiormente la nostra attenzione sulla materia fiscale e contabile, ma a breve esponderemo senz'altro le sezioni dedicate ad altre aree tematiche, *in primis* il diritto societario e quello del lavoro”.

“L'aggiornamento del sito – prosegue Stefano Tomasin, responsabile del supporto tecnologico – avviene con cadenza fissa settimanale, ogni lunedì, ma ciò non toglie che spesso vi siano alcuni aggiornamenti supplementari in presenza di novità di particolare rilievo.

Dal punto di vista grafico e strutturale, PortaleAziende.it si presenta semplice nella lettura e nella navigazione, né del resto poteva essere altrimenti visto che proprio dalla ricerca di semplicità era nata l'idea originaria. Qualora si dovesse rendere necessario qualche particolare accorgimento tecnico per l'implementazione di particolari aree o servizi, lo Staff tecnico di VenetoWeb è in grado di studiare le soluzioni più idonee”.

L'iniziativa ha comportato l'impiego di risorse ed il sostenimento i costi non indifferenti. Come sono stati coperti?

Secondo Marco Basaglia, presidente del Consiglio di Amministrazione di

VenetoWeb, “la domanda, senza dubbio cruciale non solo nel caso di PortaleAziende.it, ma per tutta la New Economy, merita una risposta articolata. Il progetto è nato come momento di comunicazione ed informazione interna dello Studio.

Era poi sentita l'esigenza di mettere in essere uno strumento per fornire, ai clienti attuali e potenziali, risposte chiare in tempi ristretti.

Non va poi dimenticato che le strutture professionali, e non solo quelle di grandissime dimensioni, devono svolgere una funzione sociale, anche ai fini promozionali della cultura dell'aggiornamento e della formazione.

Ecco perché PortaleAziende.it rappresenta un servizio, per la gran parte gratuito, al mondo delle imprese, dei professionisti, ma anche della Pubblica Amministrazione.

**S**empre più di frequente riceviamo attestazioni di apprezzamento da pubblici uffici e ciò rappresenta un ulteriore momento di soddisfazione per noi. Si porrà peraltro, anche in vista dei miglioramenti qualitativi e

quantitativi che abbiamo in cantiere, la necessità di aumentare la quota di servizi a pagamento.

Pensiamo in proposito a settori di informazioni aggiungibili soltanto mediante “chiavi” appropriate. Le “chiavi” verranno date ai nostri clienti ed ai professionisti ed alle organizzazioni (per i rispettivi clienti ed associati) con i quali saranno stipulati accordi.

A tutto questo si aggiungono i servizi specifici (come la risposta a quesiti particolari o le prestazioni, anche di tipo contrattualistico) che daranno luogo ad addebiti individuali.

Contatti in tale senso sono già in corso.

E' nostra convinzione che se l'utilità del servizio verrà compresa PortaleAziende.it potrà costituire un momento di valorizzazione per le professioni, ma anche per l'economia del Nord-Est”.

“Nel frattempo – precisa Enrico Zanetti – qualche discreto rientro lo stiamo già avendo dalle inserzioni pubblicitarie, dal servizio risposta a quesiti e dai corsi di formazione che organizziamo su richiesta di aziende o associazioni di categoria”.

Secondo voi il mercato riceverà tutto questo?

“All'inizio – conclude Giancarlo Tomasin – avevamo una cinquantina di accessi al giorno. Ci sembrava un risultato soddisfacente, tenuto conto che il nostro non era un sito di svago o erotico. Poi il numero


medio di accessi è salito a cento, poi a duecento.

Oggi siamo intorno ai cinquecento accessi al giorno – molto meno nei giorni festivi, ma ciò è facilmente comprensibile se si considera la natura del servizio. Non è azzardato ritenere che il numero possa rapidamente aumentare, sino forse ad un raddoppio.

Non credo che il pagamento di canoni ragionevoli, e per di più detraibili ai fini tributari, possa scoraggiare gli utenti dall'utilizzare al massimo i servizi che rendiamo e che intendiamo dare in futuro.

In ogni caso una gran parte delle informazioni resteranno raggiungibili da tutti ed in forma gratuita.

Aggiungo che sono in corso contatti con strutture finanziarie per offrire servizi anche in quel settore, in forma veloce e man mano che gli operatori ne sentono il bisogno. Esemplicando, se un professionista o un operatore economico studia un progetto industriale, sotto gli aspetti giuridici ed economici / e tributari e contrattualistici, vorremmo potergli dare immediatamente la possibilità di calcolarne i costi (e quindi le conseguenze sul business plan) sulla base delle condizioni offerte in quel settore dalle varie banche. Ritengo che un compenso per questo servizio potrà darci quelle risorse finanziarie che ci sono necessarie per realizzare i nostri progetti di costante miglioramento del servizio”.



# Aggregazione degli studi: unica via

LUCIANO BERZE'  
Ordine di Padova

**H**o letto, con molto interesse, i pregevoli elaborati di Paolo De Muri e di Paolo Danda nell'inserto de "Il Commercialista Veneto" n.141 del Maggio - Giugno 2001 che mi hanno spinto, pur se con qualche ritardo, ad esprimere alcune considerazioni al riguardo, tratte dalla mia esperienza personale, che spero possa essere d'aiuto ai colleghi che decideranno di seguire la strada di un' aggregazione eterogenea.

Debbo dire che mi sono molto riconosciuto nell'analisi del collega De Muri. Il suo elaborato efficacemente sintetico ha dato una buona idea della quantità e della qualità dei problemi che si incontrano nell'inventare, da zero, un nuovo studio professionale. Perché di questo si tratta.

Unendo per fusione propria studi professionali diversi, si crea qualcosa che prima non c'era e che nasce e si sviluppa gradualmente fino a trovare dinamicamente un nuovo equilibrio.

L'unica "critica" che mi sento di indirizzare ai colleghi, che certamente non la meritano data la lucida efficacia della loro analisi, è quella di non aver fatto trasparire nella sua pienezza la quantità di fatica e di determinazione necessaria alla chiusura del cerchio.

In effetti la creazione di una entità nuova che, in qualche modo, cerchi di rispondere a tutti gli obiettivi indicati, implica una chiarezza strategica e progettuale oltretutto una fiducia nella validità dell'operazione, fuori dall'ordinario. Inoltre il fatto di essere professionisti, e quindi il credere - ognuno di noi - di essere i migliori, può essere il peggior nemico della vita professionale e, vieppiù, di queste operazioni.

Le fusioni tra studi, maggiormente forse di quelle tra aziende, probabilmente per la loro dimensione minore e per la carica di "artigianato" e di scarsa formalizzazione che esprimono, pur essendo delle esperienze entusiasmanti sono difficili non solo di per sé, ma anche per l'importante resistenza al cambiamento sia delle strutture che dei professionisti.

La motivazione quindi deve essere solida e, assolutamente, condivisa da tutto lo staff. Quindi diviene essenziale il processo di condivisione delle motivazioni dell'operazione con tutti i partecipanti in quanto per nessuno di essi è possibile pensare che l'operazione sia indolore, dal punto di vista logistico, organizzativo, procedurale, di relazione, informatico e così via. Dobbiamo essere consci che le risorse umane - tutte le risorse umane - nelle attività di servizi e soprattutto nelle attività intellettuali sono *intangibles* essenziali, delle quali un progetto così ambizioso non può fare a meno. Più stretto sarà il coinvolgimento, sull'esempio dell'implementazione del sistema gestione qualità, meno probabili saranno le resistenze

immotivate.

Altro aspetto che mi sento di sottolineare è che un nuovo studio non nasce in un anno od in due. Soprattutto nel caso di fusione propria, solo dopo qualche tempo si comincia a delineare quella che sarà la vera forma dello studio. Al di là, infatti, degli obiettivi, delle risorse e degli sforzi, solo dopo un certo periodo d'ambientamento, le risorse potranno essere realisticamente collegate agli obiettivi. Solo dopo un certo periodo, e qualche inevitabile errore, si stabilizzerà il personale, emergeranno le interrelazioni personali e caratteriali dei professionisti e dello staff, si sarà fatto largo anche nella clientela la consapevolezza di aver di fronte un nuovo soggetto che all'affidabilità del suo professionista aggiunge le opportunità e le sicurezze di una struttura più ampia.

Di qui la centralità della formalizzazione degli obiettivi e delle variabili organizzative, la costante ed impegnativa tensione agli stessi da parte dei partner, e la necessità di un referente di progetto, in prima istanza non necessariamente esterno, che si occupi di monitorare la coerenza della tattica *day by day* con la strategia di fondo.

Non tutti gli obiettivi programmati, infatti, potrebbero essere raggiungibili, e non tutti potrebbero esserlo nel medesimo arco temporale. Se nei primi tempi, infatti, la tensione dei promotori sarà orientata alla salvaguardia dell'esistente, dopo qualche tempo, sulla base della sempre migliore chiarezza organizzativa e del crescente *family feeling*, verranno alla luce naturalmente tutte quelle "necessità di decisioni" che avranno trovato già spazio nel progetto iniziale, e che in qualche modo ritroveranno in esso una soluzione coerente.

Di più alcuni obiettivi essenziali quali l'eccellenza professionale dell'intera struttura, una migliore qualità della vita professionale nonché la continuità della struttura rispetto ai suoi componenti, e quindi la creazione di un valore diverso ed autonomo rispetto, per così dire, al "valore dei conferimenti", sono ambiziosi e certamente non a portata di mano. Necessitano di un lavoro costante di tutto il *team* ed un coinvolgimento della "base" certamente non comune nel classico lavoro professionale.

Quindi una sfida, una sfida motivante, difficile, molto impegnativa, che rimane comunque, a mio parere, l'unica possibilità per i nostri studi di sdoganarsi dall'attività finora considerata classica della nostra professione e che, inesorabilmente, perderà valore aggiunto nei confronti di altre attività, ora non esercitate o ancora "di frontiera" e che per questo necessitano di una struttura alle spalle che possa dedicargli adeguati investimenti in risorse umane ed economiche.

**E**ravamo appena partiti con l'aereo che ci portava a Roma per una di quelle tristi occasioni che riuniscono, per un giorno, tutta la famiglia.

L'hostess stava terminando l'elenco delle inutili raccomandazioni per il volo e i passeggeri stavano sistemandosi nel loro posto, distratti. Gli occhi attenti e curiosi nella faccia vissuta di nonno Bepi hanno incrociato i miei: "E' la seconda volta che vado a Roma, la prima sono andato con il cavallo". Con un meraviglioso parlare goldoniano esprimeva la sua emozione, la sua incredulità, il suo sgomento.

**I**n quel momento ho capito lo sbalordimento che deve aver provato Orazio, quello del carpe diem, quando, giovane e intelligente figlio di schiavo, mandato a studiare in Atene, ha ricevuto la notizia che il padrone aveva liberato suo padre: il figlio di un liberto era un uomo libero, con tutti i diritti che aveva un *civis romanus*. In

## OGGIDÌ

### Età della Pietra Età del Computer

un attimo la sua vita era cambiata.

Anche la mia generazione ha vissuto liberazioni imprevedibili. Ricordo con sgomento la sofferta decisione di modificare un bilancio, la fatica per rifare le somme, ribattere la relazione e convincere la segretaria a fermarsi fino a tardi.

Ricordo anche quanto lavoro ci ha risparmiato la fotocopiatrice. E non parlo del cambiamento che la posta elettronica ha portato al nostro lavoro: a questo hanno partecipato anche i più giovani. Abbiamo

tutti un padre liberto!

**N**on era certo così nei secoli passati. Lasciamo perdere il modo di lavorare la terra che è rimasto sostanzialmente uguale per migliaia di anni, ed anche oggi, se andate in Egitto, i contadini continuano a spingere l'aratro tirato da un asinello.

Mi piace ricordare che l'uomo ha usato la pietra scheggiata, come primo strumento di lavoro, più di centomila anni fa e che le prime tracce di pietra levigata appaiono appena diecimila anni fa. I nostri vecchi nonni hanno lasciato passare ben 50 volte il tempo che ci separa dalla nascita di Cristo per capire che è più lento, ma più sicuro, levigare una pietra, piuttosto che pestarsi le mani cercando di scheggiarla.

Vivere nei nostri anni è straordinario ed emozionante. Ringraziamo la Sorte e, come Orazio, afferriamo con gioia ed entusiasmo le imprevedute novità che ogni giorno ci porta.

Paolo Lenarda (Ordine di Venezia)

# Le società off-shore in Ungheria

FRANCESCO ALBERTI  
Praticante Ordine di Treviso

## CENNI GENERALI SULLE SOCIETÀ OFF-SHORE

Nell'ambito delle scelte necessarie per una corretta pianificazione fiscale e nell'analisi degli strumenti utili per la penetrazione nei mercati di sbocco e di approvvigionamento, l'operatore economico non potrà non tenere conto dell'utilizzo delle società off-shore, cioè di quella struttura giuridica che, costituita all'estero, consente di raggiungere entrambi gli obiettivi.

Una società economica assume la caratteristica di "società off-shore", costituita ed operante secondo le norme previste nel paese di appartenenza, quando opera esclusivamente all'estero.

Tralasciamo, per ovvi motivi, i casi di comportamenti elusivi volti a creare vere e proprie esteroinvestizioni di redditi o, peggio, i casi in cui le società off-shore vengono utilizzate per coprire operazioni illecite, ma esaminiamo, invece, come e quando, tali tipi di società possono rappresentare strumenti di crescita economica.

L'imprenditore, per completare il processo di sviluppo della propria azienda, deve, necessariamente, rivolgersi ai mercati esteri o per l'acquisto di materie prime necessarie al processo produttivo, o per la collocazione del prodotto finito, o per entrambi i motivi.

Può farlo direttamente – cioè senza strutture intermedie – impegnando, in prima persona la propria azienda nell'attività dei rapporti commerciali verso i fornitori o i clienti, ovvero usufruendo di entità giuridiche appositamente costituite che gli consentono il risparmio in termini di spesa di mantenimento di strutture commerciali e, non ultimo, in termini di tassazione dei redditi.

E' stato constatato, infatti, che il costo dell'intera divisione commerciale per la vendita dei prodotti all'estero di una media impresa, comprensiva quindi di tutto il personale, dal responsabile commerciale fino all'ultimo gradino della piramide rappresentato dagli agenti di vendita locali, è risultato notevolmente superiore alla stessa struttura organizzata in maniera diversa dove l'unico interlocutore acquirente è rappresentato dalla società off-shore.

I compiti, nel caso specifico, di questa sono essenzialmente la raccolta e la trasmissione degli ordini dei clienti all'unità produttiva nazionale, l'acquisto del prodotto e la spedizione al cliente.

Di maggiore utilità è l'intervento della società off-shore nell'acquisto di materie prime provenienti da paesi diversi. La società si pone quale unico intermediario acquirente e venditore nei confronti dell'unità produttiva.

In entrambi i casi appaiono evidenti i vantaggi sia in termini di costi, già delineati, sia perché la struttura consente, per la snellezza nelle procedure di acquisto o vendita, di ampliare il mercato di vendita o ricercare altri mercati di approvvigionamento in alternativa o in parallelo a quelli esistenti.

Il tutto potrebbe essere corredato da una concessione di esenzione doganale ed, allora, nel caso di vendita di prodotti, la merce viaggia effettivamente dal produttore alla società off-shore per la successiva rivendita all'estero ovvero nella procedura opposta in caso di approvvigionamento delle materie prime. Soluzione, questa, adottata da una grande impresa produttrice di generi di abbigliamento.

Si è detto che la società off-shore si pone quale unico interlocutore dell'azienda produttiva o nella vendita dei prodotti o nell'acquisto delle materie prime.

Appare evidente, quindi, che essa, nella sua accezione più nobile è dotata di amministratori, di dipendenti, di una veste legale e/o operativa, e quant'altro necessita per lo svolgimento di una attività commerciale.

Ci sono, però, anche società off-shore che non necessitano di tutto questo perché l'attività di vendita o di acquisto viene svolta dalla casa-madre, lasciando alla società off-shore il mero svolgimento dell'attività amministrativo/burocratica.

Anche questa ipotesi deve essere considerata nell'ambito della pianifica-



zione commerciale d'impresa perché consente, sia pure in misura relativa, la riduzione di costi.

L'impostazione che abbiamo dato alla trattazione dell'argomento consente di escludere – salvo casi specifici – le società off-shore che si costituiscono per scopi diversi da quelli relativi alla commercializzazione dei prodotti e delle materie prime. Sono esclusi dalla disamina i paesi cosiddetti paradisi fiscali intendendosi per tali non solo quelli dove la tassazione è ridotta o inesistente, ma anche dove è piuttosto blanda o assente la normativa sulla nominatività dei conti bancari, sulle rogatorie internazionali, sulla trasmissione di notizie tra i vari paesi ecc..

In Europa i Paesi dove è consentita la costituzione di società off-shore sono nell'ambito UE: Irlanda, Liechtenstein, Lussemburgo, Madera e extra UE: Gibilterra, Ungheria, Isola di Man, Malta, Jersey e Cipro.

Di queste solamente per quelle costituite a Gibilterra, Liechtenstein, Isola di Man e Lussemburgo, la normativa consente la emissione di azioni al portatore. Nelle altre le azioni sono nominative.

Ci sentiremmo di escludere anche per conoscenza diretta i Paesi che non consentono di reperire le risorse necessarie per lo sviluppo dell'attività o dove la costruzione della struttura operativa si presenta particolarmente difficoltosa e cioè Cipro, Lussemburgo, Liechtenstein, Madera e Gibilterra.

## PIANIFICAZIONE FISCALE

Ove si intenda costituire la società off-shore per la vendita all'estero dei prodotti in uno dei paesi UE non si pongono problemi di sorta tra venditore e compratore se non l'osservanza della normativa IVA sugli acquisti intracomunitari.

Se invece si costituisce la società off-shore in un Paese extracomunitario è necessaria ai sensi del secondo comma dell'art. 17 dell'IVA la nomina di un rappresentante fiscale in Italia che, in genere è lo spedizioniere doganale.


Il passo successivo della disamina è rappresentato dall'applicabilità dell'art. 76 del TUIR ai commi 7 bis e 7 ter, se ne sussistono le ragioni, se il Paese dove la società off-shore avrà la sede sarà compreso nell'elenco dei paesi a fiscalità privilegiata. Il Ministero delle Finanze, a tutt'oggi, non ha ancora pubblicato la lista dei paesi extra UE considerati a fiscalità privilegiata. Sul punto è stato precisato che la norma sarà oggetto di revisione legislativa. E' da verificare, altresì, l'alternatività tra la norma citata e quella di cui all'art. 127 bis del TUIR: potrebbe essere più conveniente dichiarare i redditi di provenienza estera (off-shore in paesi a fiscalità privilegiata) nella misura stabilita per il fisco locale, piuttosto che rinunciare alla detrazione di costi o spese derivanti da rapporti commerciali con la stessa società off-shore. Con decreto 21 novembre 2001 (G.U. del 23/11/2001 n.273) il Ministero delle Finanze ha pubblicato l'elenco degli stati e territori aventi regime fiscale privilegiato (*Black list* imprese-CFC) e con decreto dello stesso giorno, pubblicato nella stessa Gazzetta Ufficiale, ha redatto l'elenco dei

# Le società off-shore in Ungheria

SEGUE DA PAGINA 13

paesi con i quali sono in vigore i trattati contro le doppie imposizioni sul reddito stipulate dall'Italia, che consentono l'acquisizione delle informazioni necessarie (White list).

Segnaliamo che l'Ungheria non è compresa nel primo elenco mentre è compresa nel secondo.



## UNGHERIA

### 1. Premessa

Data la particolare posizione geografica, le caratteristiche morfologiche del territorio, il buon livello culturale e le prospettive di un prossimo futuro, quali la costituzione, in fase avanzata del corridoio 5 che collega Barcellona a Kiev e l'entrata nella UE con il 01/01/2004 e, non ultima, la qualificazione di "paese buono" data dal governo italiano, riteniamo che l'Ungheria si presenta quale paese ideale per la costituzione e l'attività di una società off-shore.

Già oggi sono frequenti gli scambi con i paesi dell'est confinanti: Ucraina, Romania, Russia, Repubblica Ceca e Polonia, ma saranno maggiormente intensificati allorché il Paese entrerà nell'UE.

Con queste considerazioni la nostra attenzione si è rivolta all'esame della normativa ungherese in tema di società off-shore.

### 2. Normativa societaria sulle società off-shore in Ungheria

#### 2.1. Definizione

La società off-shore è una società con soci stranieri, registrata ed avente sede in Ungheria, che svolge esclusivamente attività all'estero.

#### 2.2. Aspetti sociali

Le società off-shore sono società di diritto ungherese che fruiscono di benefici fiscali. Esse possono essere costituite sotto forma di Kft (la srl di diritto italiano) oppure di Rt (la Spa di diritto italiano).

Le Kft devono avere un capitale minimo di 3 milioni di fiorini e le RT un capitale minimo di 20 milioni di fiorini. Almeno metà del capitale sottoscritto va versato all'atto della sottoscrizione e l'altra metà entro un anno.

La legge sull'imposta delle società stabilisce i requisiti che consentono ad una società di beneficiare del regime fiscale delle società off-shore.

Detti requisiti sono:

#### 2.3. Prescrizioni relative alla registrazione

La società deve avere la propria sede legale in Ungheria.

Deve ottenere l'autorizzazione ad operare come società off-shore rilasciata dalla Direzione dell'Ufficio di Controllo Finanziario e delle Imposte di Budapest.

#### 2.4. Prescrizioni relative all'attività

L'attività deve essere svolta esclusivamente con controparti considerate soggetti non residenti in Ungheria e l'attività deve essere svolta all'estero. Sono comprese le attività di prestazioni di servizi all'estero con esclusione di servizi di tipo finanziario. Con il termine commercio con l'estero si intende l'acquisto e la vendita di beni e servizi in forza di contratti stipulati solo con operatori esteri, ed il luogo della realizzazione deve essere effettivamente all'estero.

Si precisa che l'attività di lavorazione del materiale di proprietà del cliente (lavorazione per conto terzi), è definito dall'Ufficio Centrale delle Statistiche e, per questo, anche dalla legge, come un servizio. Per quanto riguarda il luogo della realizzazione, la legge relativa all'IVA precisa che la lavorazione per conto terzi viene considerata come vendita di merce il cui luogo

di realizzazione è all'interno del paese. Pertanto, una società che svolge una tale attività non soddisfa le condizioni previste dalla legge delle società off-shore, perché non fornisce un servizio il cui luogo di realizzazione è esclusivamente all'estero.

#### 2.5. Prescrizioni relative alla struttura proprietaria

I soci devono essere soggetti non residenti (persone fisiche o persone giuridiche). Né la società, né i soci possono partecipare direttamente o indirettamente in altre società ungheresi.

#### 2.6. Prescrizioni relative ai prestatori di lavoro autonomo

Le prestazioni professionali devono essere richieste esclusivamente ad avvocati e auditors ungheresi.

#### 2.7. Prescrizioni relative a lavoro subordinato

I membri del Consiglio di Amministrazione, del Collegio sindacale ed i dipendenti devono essere in maggioranza cittadini ungheresi.

#### 2.8. Prescrizioni relative al conto corrente

I pagamenti:

- delle spese necessarie per la gestione della sede della società,
  - delle spese degli stipendi e dei compensi dei dirigenti, dei membri del collegio sindacale, dei dipendenti, dei professionisti (avvocati e revisori),
  - degli oneri fiscali (imposte e contributi),
- devono avvenire con bonifico a valere su un conto corrente intrattenuto dalla società presso una banca ungherese.

I pagamenti e gli incassi derivanti dall'attività svolta dalla società possono essere eseguiti anche a mezzo di conti bancari tenuti all'estero

#### 2.9. Prescrizioni legali e contabili

La società (se società per azioni) dovrà emettere esclusivamente azioni nominative.

La società off-shore può tenere la contabilità in divisa straniera.

### 3. Normativa fiscale sulle società off-shore in Ungheria

#### 3.1. Imposte dirette

Le società off-shore godono delle seguenti agevolazioni fiscali:

- riduzione dell'aliquota d'imposta sulle società al 3%
- esenzione dell'imposta comunale

Non sono previsti benefici per i dividendi, se non quelli derivanti dalla convenzione contro la doppia tassazione con i paesi di appartenenza dei soci.

#### 3.2. La dichiarazione delle imposte societarie

La dichiarazione delle imposte societarie deve essere consegnata alle Autorità Ungheresi delle Imposte entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello dell'esercizio in chiusura. La dichiarazione deve essere predisposta in lingua ungherese ed i calcoli devono essere fatti in fiorini, indipendentemente dalla valuta adottata per le registrazioni contabili, secondo il cambio ufficiale dell'ultimo giorno dell'anno d'esercizio stabilito dalla Banca Nazionale Ungherese.

In caso di mancata presentazione di tale dichiarazione, l'Ufficio delle Imposte procede alla cancellazione della società dal registro delle società off-shore con conseguente perdita delle agevolazioni.

A seguito della cancellazione, la società off-shore potrà continuare l'attività come società "normale" e a tal fine dovrà adottare la moneta ungherese e verrà tassata con l'aliquota d'imposta piena (18%).

#### 3.3. Le tenuta dei libri

La società off-shore è sottoposta alla legge sulla contabilità. Essa è obbligata a tenere la contabilità in partita doppia e nella divisa convertibile secondo quanto stabilito nell'atto societario.

#### 3.4. Imposte indirette (IVA)

La società può svolgere solamente attività considerate non territorialmente svolte in Ungheria, pertanto le fatture emesse (per cessioni di beni o prestazioni di servizi) non saranno assoggettate all'IVA per mancanza del requisito della territorialità. L'IVA sulle fatture dei fornitori, sia ungheresi che stranieri, non è detraibile.

**Visitate il sito  
de "Il Commercialista Veneto"**

**INDIRIZZO INTERNET: [www.commercialistaveneto.com](http://www.commercialistaveneto.com)**

**PASSWORD PER IL FORUM: forumcv**

# Cambiali finanziarie e certificati d'investimento

## RIFERIMENTI NORMATIVI

La materia della raccolta del risparmio da parte dei soggetti diversi dalle banche è regolata dalle seguenti fonti normative:

\* dal D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di seguito denominato T.U.) (allegato 1) negli articoli:

- art. 11, commi 2, 3 e 4, lett. c) d) ed e) e comma 5, che, nel sancire il divieto di raccogliere risparmio tra il pubblico, ai soggetti diversi dalle banche, definiscono le deroghe al divieto stesso e individuano le fattispecie che non costituiscono raccolta di risparmio tra il pubblico;

- art. 115, comma 2, secondo il quale il Ministro del tesoro può individuare, in considerazione dell'attività svolta, altri soggetti (diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari) da sottoporre alle norme sulla trasparenza delle condizioni contrattuali;

- art. 117, comma 8, che riconosce alla Banca d'Italia il potere di prescrivere che determinati contratti o titoli, individuati attraverso una particolare denominazione o sulla base di specifici criteri qualificativi, abbiano un contenuto tipico determinato;

- art. 129 che dispone la comunicazione preventiva alla Banca d'Italia delle emissioni valori mobiliari e delle offerte di valori mobiliari esteri;

- artt. 130 e 131, che assoggettano a sanzione penale l'attività di raccolta del risparmio tra il pubblico effettuato in violazione dell'art. 11 sopra citato; e inoltre:

- dalla delibera del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio (CICR) del 3 marzo 1994, attuativa dell'art. 11 del T.U. (allegato 2);

- dalla Legge 13 gennaio 1994, n. 43, che disciplina le cambiali finanziarie (allegato 3);

- dal D.M. 7 ottobre 1994 che individua le caratteristiche delle cambiali finanziarie e dei certificati di investimento (allegato 4);

- dalle Istruzioni della Banca d'Italia del 23 giugno 1994, in materia di obblighi di comunicazione a carico degli emittenti valori mobiliari;

- dalle Istruzioni della Banca d'Italia del 2 dicembre 1994, in materia di raccolta del risparmio da parte di soggetti diversi dalle banche (allegato 5);

- dalle Istruzioni della Banca d'Italia del 28 giugno 1995, che hanno introdotto ulteriori chiarimenti e precisazioni in materia di raccolta del risparmio da parte di soggetti diversi dalle banche (allegato 6);

- dalla comunicazione Consob del 26 febbraio 1996, in materia di modalità di predisposizione del prospetto informativo necessario per l'emissione delle cambiali finanziarie.

## ASPETTI GENERALI

L'art. 11 del T.U., nel ribadire il principio in virtù del quale la raccolta del risparmio presso il pubblico è vietata ai soggetti di-

GIANATTILIO USONI

Ordine di Udine



versi dalle banche, in generale riconosce a questi ultimi talune possibilità di raccolta.

In specie, la Delibera CICR del 3 marzo 1994, persegue il duplice obiettivo di prevenire i fenomeni di abusivismo bancario e di promuovere la nascita di nuovi canali di accesso al risparmio per le imprese, comunque nell'esigenza primaria di prevedere adeguate cautele in favore dei risparmiatori. La raccolta di risparmio tra il pubblico viene consentita entro il limite del capitale versato e delle riserve. Essa può essere effettuata sia dalle società ed enti quotati sia dalle altre imprese. Per queste ultime si richiede un risultato di bilancio positivo negli ultimi tre esercizi e la sussistenza, per ciascuna emissione di titoli, di garanzia rilasciata da un intermediario "vigilato".

Oltre che con lo strumento obbligazionario, la raccolta, può essere effettuata mediante cambiali finanziarie (Legge n. 43/1994) e certificati di investimento.

Viene, dunque, fissato il principio, che le società non bancarie possono raccogliere risparmio tra il pubblico esclusivamente attraverso l'emissione di:

- obbligazioni;
- cambiali finanziarie;
- certificati di investimento;

ed entro i limiti stabiliti dal CICR e dalla Banca d'Italia.

Tenuto conto di quanto sopra, la possibilità di raccogliere disponibilità finanziarie da parte delle imprese si sostanzia in tre modalità di raccolta caratterizzate da diversi vincoli ed oneri:

- 1) raccolta presso il pubblico;
- 2) raccolta presso i soci;
- 3) raccolta infragruppo.

Le cambiali finanziarie ed i certificati di investimento sono stati introdotti nel nostro ordinamento quale forma altamente innovativa di raccolta di fondi presso il pubblico.

Questa modalità non implica ovviamente il divieto di raccolta di risparmio attraverso cambiali finanziarie e certificati di investimento anche fra i soci oppure infragruppo, ma comporta che anche in questi casi vengano rispettati i rigidi vincoli che delimitano lo spazio di utilizzo di questi strumenti. Infatti, le istruzioni della Banca d'Italia del 28 giugno 1995 hanno precisato come la raccolta del risparmio mediante obbligazioni, certificati di investimento e cambiali finanziarie, anche se effettuata presso soci o all'interno di uno stesso gruppo di imprese, sia comunque sottoposta alla disciplina inerente la raccolta del risparmio presso il pubblico.

Considerato quanto sopra, i caratteri essenziali di questi due nuovi strumenti finanziari sono:

A. *la flessibilità*. Le cambiali finanziarie ed i certificati di investimento non sono titoli obbligazionari e, di conseguenza, la loro emissione non richiede obblighi civilistici particolari;

B. *l'accessibilità*. Le cambiali finanziarie ed i certificati di investimento possono essere emesse da società di capitali, da banche ed assicurazioni. Il legislatore ha voluto introdurre questo nuovo strumento per facilitare alle imprese l'accesso al mercato dei capitali.

C. *l'economicità*. Il regime fiscale è di sostanziale favore e dovrebbe facilitare il successo di questo nuovo strumento finanziario.

## IL REGIME CIVILISTICO

La Banca d'Italia ha stabilito che le cambiali finanziarie debbano presentare le seguenti caratteristiche:

- a) essere titoli di credito all'ordine emessi in serie
- b) avere durata compresa fra 3 e 12 mesi
- c) avere un valore nominale unitario non inferiore a lire 100 milioni

Eguale alla Banca d'Italia ha stabilito che sulla cambiale finanziaria, oltre alla denominazione di cambiale finanziaria, alla promessa incondizionata a pagare una somma determinata, all'indicazione della scadenza, all'indicazione del luogo di pagamento, al nominativo della persona al cui ordine effettuare il pagamento, all'indicazione della data e del luogo di emissione, alla sottoscrizione dell'emittente, elementi previsti dall'art. 100 del R.D. n. 1669/1933, debbano essere indicati:

- a) la denominazione, l'oggetto e la sede dell'impresa emittente, con la specificazione dell'ufficio del registro delle imprese presso il quale essa è iscritta;
- b) il capitale sociale dell'impresa versato ed esistente al momento dell'emissione;
- c) l'ammontare complessivo dell'emissione di cui la cambiale fa parte;
- d) in caso di garanzia, l'identità del garante e l'ammontare della garanzia stessa;

# Cambiali finanziarie e certificati d'investimento

SEGUE DA PAGINA 15

Per quanto attiene i certificati di investimento sempre la Banca d'Italia ha stabilito che essi debbano presentare le seguenti caratteristiche:

- a) avere durata superiore ai 12 mesi
- b) avere un valore nominale unitario non inferiore a lire 100 milioni

I certificati di investimento offerti in serie sono fra loro fungibili. In tal caso essi debbono avere uguali caratteristiche di durata, di rendimento, di valute di denominazione e, se a tasso variabile, di indicizzazione.

Sui certificati di investimento debbono essere indicati i medesimi dati previsti per le cambiali finanziarie.

I certificati di investimento possono essere sia nominativi che al portatore, al contrario delle cambiali finanziarie che possono essere esclusivamente nominative.

**L**e cambiali finanziarie e i certificati di investimento vengono in questo modo equiparati ai titoli di credito.

Quali titoli di credito, essi sono equiparati, per ogni effetto di legge, alle cambiali ordinarie per cui si rendono applicabili tutte le norme previste dal R.D. 14 dicembre 1933, n. 1669.

In particolare, se risultano in regola con l'assolvimento dell'imposta di bollo sin dalla loro emissione, sono da considerare titoli di credito esecutivi.

Va inoltre rilevato che l'art. 1, comma 2, della Legge n. 43/1994 dispone che: "Le cambiali finanziarie sono equiparate per ogni effetto di legge alle cambiali ordinarie, sono girabili esclusivamente con la clausola "senza garanzia" o equivalenti e contengono, oltre alla denominazione di "cambiale finanziaria" inserita nel contesto del titolo, gli altri elementi specificati all'art. 100 delle disposizioni approvate con R.D. 14 dicembre 1933, n. 1669, nonché l'indicazione dei proventi in qualunque forma pattuiti".

Se ne ricava pertanto che, la disciplina prevista per le cambiali ordinarie, subisce nel caso di specie, due rilevanti deroghe riguardanti il contenuto del titolo e il regime di circolazione.

Relativamente al primo aspetto, il documento deve contenere, come già detto, oltre a tutti gli elementi previsti dall'art. 100 del R.D. n. 1669/1933 (tra i quali data e luogo di emissione, data di scadenza, luogo di pagamento), anche la denominazione "cambiale finanziaria" e l'indicazione dei proventi in qualunque forma pattuiti.

Per quanto riguarda invece il regime di circolazione, le cambiali finanziarie devono essere girate esclusivamente con la clausola "senza garanzia". Ne deriva che il girante non può essere chia-



mato a rispondere dell'inadempimento dell'obbligo principale.

## SOGGETTI EMITTENTI

**I**l CICR con Delibera 3 marzo 1994 ha disposto che la raccolta del risparmio tra il pubblico tramite valori mobiliari diversi dalle obbligazioni è consentita:

- \* alle società e agli enti con titoli negoziati in un mercato regolamentato;
- \* alle altre società di capitali, purché i bilanci degli ultimi tre esercizi siano in utile. I titoli devono inoltre essere assistiti da garanzia, in misura non inferiore al 50 per cento del loro valore di sottoscrizione rilasciata da banche italiane, banche comunitarie, società finanziarie iscritte all'albo tenuto dall'Ufficio Italiano Cambi e da società di assicurazioni.

La raccolta di fondi mediante cambiali finanziarie è invece preclusa agli intermediari finanziari, con esclusione di quelli vigilati iscritti nell'elenco speciale ex art. 107 del D. Lgs. 385/93, alle società di intermediazione mobiliare, e, temporaneamente, alle banche, in attesa che venga rivisto il trattamento fiscale delle rendite finanziarie.

L'ammontare della raccolta, effettuata mediante cambiali finanziarie e certificati di investimento, non può comunque eccedere, unitamente alla raccolta mediante obbligazioni, il limite del capitale versato e delle riserve risultanti dall'ultimo bilancio approvato.

## OBBLIGHI DI TRASPARENZA

**A**lla raccolta effettuata con gli strumenti di cui sopra si applicano le disposizioni di cui all'art. 129 del D. Lgs. n. 385/1993 e le relative norme di attuazione, concernenti le segnalazioni preventive e consuntive in materia di emissione e collocamento di valori mobiliari. I soggetti, che raccolgono direttamente risparmio tra il pubblico<sup>1</sup>, mettono a disposizione della clientela, nei locali in cui svolgono tale attività i fogli informativi analitici.

Gli annunci pubblicitari e le offerte effettuati con qualsiasi mezzo da tali soggetti, contengono, anche mediante il rinvio ai fogli analitici, le informazioni sui tassi e sulle altre condizioni indicate. I fogli informativi analitici contengono dettagliate informazioni sul tasso annuo nominale di interesse e sul tasso annuo di rendimento effettivo, al lordo e al netto della ritenuta fiscale, sul prezzo e su ogni altro onere o condizione economica relativi alle emissioni offerte.

Per tutte le operazioni è specificato, per il calcolo degli interessi, il riferimento all'anno civile ovvero a quello commerciale.

Per le emissioni a tasso variabile, i rendimenti sono calcolati secondo il criterio di indicizzazione previsto applicando gli ultimi valori assunti dai parametri di riferimento e ipotizzando la costanza dei parametri medesimi.

I fogli possono essere prodotti avvalendosi di procedure elettroniche, di cui una copia è conservata per 5 anni agli atti; essi non costituiscono offerta al pubblico a norma dell'art. 1336 c.c.

La disciplina relativa ai fogli informativi analitici, tuttavia, non si applica ai soggetti diversi dalle banche e dalle società finanziarie, che nelle operazioni di collocamento di obbligazioni, certificati di investimento e cambiali finanziarie si avvalgono di intermediari specializzati.

Rispetto all'applicabilità della disciplina sull'intermediazione finanziaria, va in specie rilevato che le cambiali in oggetto sono valori mobiliari.

Ciò significa che la loro vendita al pubblico è soggetta alla disciplina CONSOB.

## DIFFERENZE RISPETTO ALLE "COMMERCIAL PAPERS"

**V**a subito rilevato che, come si è detto, le cambiali finanziarie sono titoli di credito all'ordine emessi in serie con durata da 3 a 12 mesi.

Sono, in specie, equiparate a tutti gli effetti di legge, alle cambiali ordinarie.

L'emissione di cambiali finanziarie costituisce raccolta del risparmio ai sensi dell'art. 11 del D. Lgs. n. 385/1993.

Le cambiali finanziarie sono soggette ad una imposta di bollo di lire 100 per ogni milione di valore nominale.

I proventi che ne derivano sono soggetti ad una ritenuta del 15 per cento:

- \* a titolo d'acconto se il percepente è una società di capitali o di persone;
- \* a titolo d'imposta se il percepente è una persona fisica o un ente ad essa fiscalmente equiparato.

Le "commercial papers", invece, sono *tout court* riconoscimenti di debito: non sono dunque dei veri e propri titoli di credito e non sono, quindi, titoli all'ordine, cioè non circolano tramite girata. Non sono necessariamente emesse in serie anche se sono comunque valori mobiliari ai fini della Legge 2 gennaio 1991, n. 1.

L'emissione di "commercial papers" in forma di corrispondenza commerciale non è soggetta ad imposta di registro o di bollo.

I proventi delle "commercial papers":

- \* sono esenti da ritenuta se il percettore è una società di capitali o di persone;
  - \* sono soggetti ad una ritenuta d'acconto del 15 per cento se il percepente è una persona fisica od ente ad essa fiscalmente equiparato.
- Dati gli evidenti caratteri di differenziazione civilistici prima ancora che fiscali si può escludere che le cambiali finanziarie sostituiscano le "commercial papers".

Le cambiali finanziarie sono strumenti alternativi alle "commercial papers".

SEGUE A PAGINA 17

<sup>1</sup> Vedi D.M. 7 ottobre 1994 (allegato 4) e Istruzioni Banca d'Italia 28 giugno 1995 (allegato 6).



# Cambiali finanziarie e certificati d'investimento

SEGUE DA PAGINA 16

## RISCONTO

La Banca d'Italia ha ammesso al risconto<sup>1</sup> al tasso ufficiale di sconto le cambiali finanziarie a condizione che:

- \* abbiano una durata residua superiore a quattro mesi;
- \* siano munite di almeno due firme di persone notoriamente solvibili

Per rispettare il requisito della doppia firma e poiché la Legge n. 43/1994, citata, esclude a priori la responsabilità dei giranti, prevedendo la circolazione esclusivamente con la clausola "senza garanzia" possono essere ammesse al risconto solamente le cambiali finanziarie avallate da soggetto diverso dalla banca riscontataria e rientrante tra i seguenti:

- \* banche italiane e comunitarie;
- \* finanziarie iscritte nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D. Lgs. n. 385/1993;
- \* società ed enti di assicurazione.

## REGIME FISCALE

### Cambiali finanziarie

La Legge n. 43/1994 detta la disciplina fiscale delle cambiali finanziarie per quanto riguarda l'imposta sul valore aggiunto, l'imposta di bollo e gli obblighi attinenti all'effettuazione delle ritenute da parte dell'emittente.

### Imposte dirette

Per quanto riguarda le imposte dirette l'emittente, a partire dal 1 luglio 1998, sarà tenuto ad operare una ritenuta a titolo di imposta, con obbligo di rivalsa, del 12,5 per cento sui proventi indicati sul titolo.

La ritenuta per effetto del rinvio all'art. 1, terzo comma, del D.L. 2 ottobre 1981, n. 546, convertito con modificazioni nella Legge 1 dicembre 1981 n. 692, si applicherà a titolo di imposta nei confronti delle persone fisiche e degli imprenditori commerciali individuali, e a titolo d'acconto nei confronti delle persone giuridiche, delle società di persone e degli imprenditori commerciali individuali tenuti all'inventario ai sensi dell'art. 77 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR).

### IVA

In ordine all'imposta sul valore aggiunto, l'art. 2 della Legge n. 43/1994 stabilisce che le cambiali finanziarie sono assoggettate al regime previsto per i titoli obbligazionari. Ne deriva che:

- l'emissione di cambiali finanziarie, al pari dell'emissione di obbligazioni, non è considerata ai fini IVA prestazione di servizi;
- le operazioni relative a cambiali finanziarie sono esenti da IVA (art. 10, n. 4, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633); al tempo stesso sono esenti da IVA le operazioni di mandato, mediazione e intermediazione riguardanti cambiali finanziarie (art. 10, n. 9, D.P.R. n. 633/1972).

### Imposta di bollo e di registro

In ordine all'imposta di bollo, l'art. 2, comma 1 della Legge n. 43/1994 modifica, nella parte I della Tariffa di cui all'allegato A al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, l'art. 6, n. 4 prevedendo l'assoggettamento all'imposta di bollo delle cambiali finanziarie nella misura di lire 100 per ogni milione, o frazione, di valore indicato nel titolo.

Ai fini dell'imposta di registro occorre invece fare riferimento alla Tabella allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 che elenca gli atti per i quali non vi è obbligo di richiedere la registrazione.

L'art. 11 di tale Tabella prevede che tra essi siano ricompresi "cambiali, vaglia cambiari, assegni bancari e circolari, loro accettazione, girate, avalli, quietanze, eccetera", per cui anche le cambiali finanziarie, essendo totalmente equiparate a quelle ordinarie dell'art. 1, comma 2 della Legge n. 43/1994, sembrano rientrare in tale novero.

### Certificati di investimento

Va innanzi tutto rilevato che per quanto concerne i certificati di investimento non vi è una legge *ad hoc* come per le cambiali finanziarie (Legge n. 43/1994).

Ne deriva una notevole incertezza che, se non sanata, potrebbe ostacolare la diffusione di questo strumento.

### Imposte dirette

Gli interessi pagati dalla società emittente sono senz'altro deducibili dal reddito d'impresa mentre per i soggetti percipienti sono redditi imponibili, come redditi di capitale.

Si tratta di distinguere tra certificati con scadenza superiore o inferiore ai 18 mesi.

In caso di certificati di investimento con durata minima superiore ai 18 mesi potranno essere considerati titoli similari alle obbligazioni (art. 41, comma 2, lett. c) D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917). In tal caso si dovrà applicare la ritenuta del 12,50 per cento di cui all'art. 26 comma 1 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (la stessa delle obbligazioni).

### IVA

Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, le operazioni relative ai certificati di investimento sono assoggettate al regime previsto per i prestiti obbligazionari (art. 2, comma 2, Legge 13 gennaio 1994 n. 43).

L'operazione di emissione di tali certificati è esclusa dal campo di applicazione IVA ai sensi dell'art. 3, comma 4, lett. b) del D.P.R. 633/72.

La negoziazione dei certificati è invece esente da IVA per l'art. 10, nn. 4) e 9) del D.P.R. n. 633/1972, e per tale ragione non è obbligatoria l'emissione di fattura, ai sensi dell'art. 22 del D.P.R. n. 633/1972, comunque a due condizioni:

- che le operazioni siano effettuate nell'esercizio dell'attività propria dell'impresa;
- che la fattura non sia richiesta dal cliente, non oltre il momento di effettuazione dell'operazione.

Se non rientra nell'attività propria dell'impresa, l'operazione deve formare oggetto di fatturazione in esenzione IVA.

In tal caso il corrispettivo non concorre a determinare il pro rata di indetraibilità dell'IVA assolta sugli acquisti ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. n. 633/1972.

### Imposta di bollo e di registro

Data la loro natura si devono ritenere esenti da imposte di bollo e di registro.

Occorre però che vi siano chiarimenti ufficiali al riguardo.



## I BIG DELLA CONSULENZA

Può risultare interessante esaminare qualche dato dei big della consulenza.  
PRICE WATER HOUSE COOPERS  
- fatturato annuo: al 30/6/2001 22,3 mld \$  
(di cui 6,7 mld di \$ dalla consulenza)

### ACCENTURE

- fatturato I trimestre 2001: 3 mld \$

### KPMG INTERNATIONAL

- fatturato annuo al 30/9/2001: 13,5 mld \$  
(di cui 1,8 mld \$ di consulenza).  
(da *Il Sole 24 Ore* del 21.12.2001)

G.R.

## Il miglior articolo del 2001



**A**nche per l'anno 2001 il miglior articolo pubblicato ne *Il Commercialista Veneto*, scritto da giovani dottori commercialisti (iscritti da non più di 5 anni e con età anagrafica massima di 35 anni) e da praticanti (sempre d'età inferiore ai 35 anni) sarà premiato in occasione di una giornata di studio dell'Associazione dei Dottori Commercialisti delle Tre Venezie.

La commissione, insindacabile, è composta dal Comitato di Redazione del giornale. Collaborate con "*Il Commercialista Veneto*" e per qualsiasi ulteriore informazione prendete contatto con il redattore del vostro Ordine.

<sup>1</sup> Vedi Comunicazione della Banca d'Italia 30 dicembre 1994.

# L'interpello dello statuto del contribuente: principi ispiratori ed elementi di novità

## Introduzione

Lo Statuto dei diritti del contribuente (legge 27 luglio 2000, n. 212), in forza di quanto previsto al suo articolo 1, ha introdotto dei "principi generali dell'ordinamento tributario" aventi quale obiettivo primario il miglioramento del rapporto tra cittadino e amministrazione finanziaria.

Tra le novità contenute nello Statuto, quella maggiormente rilevante, alla luce delle finalità cui si è fatto cenno, è certamente l'istituzione dell'interpello del contribuente di cui all'art.11 della legge 212/2000.

Al fine di cogliere la vera portata dell'istituto *de quo*, va sottolineato, innanzitutto, che, nella relazione al disegno di legge recante le disposizioni dello Statuto (n.4818-324-1354-2878-4546-A degli atti della Camera dei Deputati), l'On. Giovanni Marongiu, unanimemente considerato uno dei principali ispiratori del corpo normativo in commento, ha rilevato che la disciplina riservata dall'art. 11 della legge n.212 del 2000 all'interpello va inquadrata nella più ampia ottica di assicurare il diritto del contribuente "... a conoscere le conseguenze fiscali delle proprie azioni", quale specificazione "del diritto ad essere informati" riguardo gli adempimenti e gli obblighi fiscali che conseguono ad una determinata operazione posta in essere.

E' indubbio, inoltre, da un punto di vista generale, che la rilevanza dello strumento di cui trattasi, sul piano del miglioramento dei rapporti tra cittadino e Fisco, è viepiù comprensibile se si considera che l'istituto dell'interpello viene disciplinato immediatamente dopo l'art.10 dello Statuto (rubricato "Tutela dell'affidamento e della buona fede. Errori del contribuente") il cui comma 1, con una disposizione dal forte accento programmatico, afferma che "i rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede".

Ed è così che, l'art.11, comma 1, della legge n.212/2000 prevede che "ciascun contribuente può inoltrare per iscritto all'amministrazione finanziaria, che risponde entro centoventi giorni, circostanziate e specifiche istanze di interpello concernenti l'applicazione delle disposizioni tributarie a casi concreti e personali, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse ...".

## Le altre forme di interpello

Non può non considerarsi, peraltro, nel tentativo di formulare brevi osservazioni di carattere generale sull'interpello dello Statuto del contribuente, che alcune forme di consultazione dell'amministrazione finanziaria erano già esistenti, nell'ordinamento giuridico tributario italiano, ancorchè destinate ad un utilizzo limitato e settoriale.

Va ricordato, infatti, che fra le "Disposizioni per la trasparenza dei rapporti tra l'amministrazione finanziaria e contribuenti", di cui al titolo III della legge n.413/1991, il legislatore mise a disposizione del contribuente una prima forma di interpello, in seguito, comunemente definito antielusivo. Tale strumento di "consultazione"

FRANCESCO MAGRINI\*

dell'amministrazione finanziaria, concretamente utilizzabile dai contribuenti solo dopo l'adozione dei regolamenti contenuti nei decreti del Ministero delle finanze del 13 giugno 1997 n.194 e 195, consente di conoscere il parere dell'amministrazione medesima riguardo un limitato numero di comportamenti e operazioni potenzialmente elusivi.

Accanto allo strumento di cui alla legge 413/1991 è stato successivamente introdotto nell'ordinamento tributario, mediante il D. Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, che ha inserito il nuovo articolo 37 bis nel D.P.R. 29 settembre 1973, n.600, l'istituto del c.d. interpello negativo. Tale forma di consultazione, regolamentata mediante l'adozione del D.M. n.259 del 19 giugno 1998, consente al contribuente di chiedere al Direttore regionale delle Entrate di disapplicare, mediante decreto, disposizioni di carattere tributario che, a scopo antielusivo, limitano deduzioni, detrazioni e crediti d'imposta.

Da ultimo, va evidenziato che l'amministrazione finanziaria, con circolare 18 maggio 2000 n.99/E/2000/108134 del Dipartimento delle Entrate, Direzione centrale affari giuridici e contenzioso tributario, ha indirizzato agli Uffici periferici dettagliate istruzioni circa l'attività di consulenza giuridica, da intendersi quale "attività interpretativa finalizzata all'individuazione del corretto trattamento fiscale di una fattispecie". Va rilevato, in ogni caso, che la predetta attività di consulenza giuridica, per quanto la stessa C.M. n.99/E abbia specificato che l'efficacia del servizio dipende dalla tempestività con cui l'amministrazione risponde alle richieste di parere, è priva di qualsivoglia regolamentazione in ordine agli effetti sul piano del rapporto tributario delle risposte fornite dall'amministrazione "consultata".

## La disciplina dell'interpello c.d. "ordinario"

E' in tale contesto che si è inserito l'interpello poi definito "ordinario" rispetto alle forme speciali dianzi sommariamente tratteggiate.

Relativamente alla disciplina della procedura e degli effetti dell'interpello c.d. ordinario, va segnalato che la normativa di riferimento è rinvenibile nei suoi tratti essenziali, nel più volte citato art.11 della legge 27 luglio 2000, n.212 (c.d. Statuto dei diritti del contribuente).

Il comma 5 della predetta disposizione, al fine di consentire ai contribuenti il concreto esercizio del diritto di interpello, ha delegato al Ministero delle finanze l'adozione di un provvedimento attuativo, di rango regolamentare, contenente gli aspetti procedurali e le modalità di utilizzo dello strumento consultivo in esame. Tale regolamento è stato adottato dal Ministero delle finanze con il D.M. 26 aprile 2001 n. 209 (in G.U. n. 128 del 5 giugno 2001) che ha reso esperibile, da parte dei contribuenti, a partire dal 20 giugno 2001, la procedura dell'interpello di cui all'articolo 11 della legge n.212 del 2000.

Va evidenziato, da ultimo, che il panorama delle fonti dell'interpello è stato completato in seguito



all'emanazione delle circolari n.50/E del 31 maggio 2001 della Agenzia delle entrate, n.25/D del 19 giugno 2001 della Agenzia delle dogane e n. n.7/T del 7 agosto 2001 dell'Agenzia del territorio, con le quali l'amministrazione finanziaria ha impartito alle Direzioni regionali e compartimentali delle rispettive agenzie indicazioni utili ai fini della corretta gestione dell'istituto e le istruzioni necessarie per il proficuo e tempestivo esame delle istanze proposte dai contribuenti.

## L'interpello quale strumento generalizzato

Mantenendoci volutamente sul piano dei principi, appare opportuno evidenziare che la portata fortemente innovativa dell'interpello dello Statuto del contribuente, rispetto alle altre forme di consultazione dell'amministrazione finanziaria cui si è dianzi fatto cenno, va individuata, innanzitutto, nella possibilità riconosciuta a ciascun contribuente e senza limitazione alcuna in ordine alle disposizioni normative tributarie oggetto di interpretazione, di adire la via dell'interpello.

La "generalizzazione" soggettiva ed oggettiva dell'istituto costituisce, l'aspetto maggiormente qualificante dello strumento che ci occupa, tanto che, nella citata relazione accompagnatoria al disegno di legge approvato dal Parlamento, si afferma che "il diritto a conoscere le conseguenze fiscali delle proprie azioni è una specificazione del diritto a essere informati e impegna l'amministrazione a rendere noti gli adempimenti fiscali che conseguono ad una determinata operazione, per consentire all'interessato di valutarne l'impatto sulla propria vita privata o d'affari. In questa prospettiva si comprende e deve essere apprezzata la generalizzazione dell'istituto dell'interpello del contribuente, che va ben al di là delle limitate ipotesi in cui era già previsto e disciplinato da qualche anno ...".

Considerata, purtroppo, la nota farraginosità del complesso normativo tributario e la conseguente frequente situazione di incertezza nella quale

SEGUE A PAGINA 19

\* Dello Studio di Consulenza Tributaria e Legale Deotto Magrini David.

SEGUE DA PAGINA 18

versa il contribuente, non può che accogliersi con favore il fatto che, al fine di conseguire gli obiettivi annunciati dal legislatore dello Statuto, il principale strumento di consultazione dell'amministrazione finanziaria riguardo l'interpretazione da attribuire alle disposizioni tributarie dal significato oscuro o equivoco sia stato messo a disposizione della totalità dei contribuenti e senza alcuna limitazione *ratione materiae*.

### Il vincolo della pronuncia dell'amministrazione a seguito dell'istanza di interpello

Altro elemento di rilevante importanza del "nuovo" interpello è quello della vincolatività, per l'amministrazione finanziaria, dei pareri pronunciati in esito all'istanza del contribuente. L'art.11, comma 2, dello Statuto prevede, infatti, che è nullo qualsiasi atto, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanato in difformità dalla risposta espressa o tacita dell'amministrazione finanziaria.

Il riferimento alla risposta tacita, deve essere inquadrato, innanzitutto, nella previsione dell'art. 11, comma 2, secondo periodo della legge n.212/2000, per effetto della quale qualora la risposta dell'amministrazione sull'istanza di interpello non pervenga al contribuente entro centoventi giorni, "si intende che l'amministrazione concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente".

Più in particolare, poi, quanto agli effetti concreti della pronuncia espressa o tacita dell'amministrazione finanziaria sull'istanza di interpello, già si è anticipato poco sopra che, in forza di quanto previsto dall'art.11, comma 2, dello Statuto, l'assenso manifestato dall'amministrazione stessa sulla soluzione interpretativa prospettata dal contribuente riguardo un proprio adottando comportamento, rende nulli eventuali atti a contenuto impositivo o sanzionatorio emanati dal Fisco in difformità della risposta fornita al contribuente.

Deve precisarsi, peraltro, che la predetta nullità per produrre gli effetti di caducazione dei provvedimenti impositivi e sanzionatori previsti dalla norma, dovrà essere eccepita nella sede contenziosa adita dal contribuente raggiunto da tali atti, emessi dagli enti impositori in difformità del parere espresso dall'amministrazione medesima in sede di interpello.

Tale "forte" previsione di nullità costituisce indubbiamente una novità nell'ambito delle forme di consultazione dell'amministrazione finanziaria esistenti al momento dell'approvazione dello Statuto del contribuente.

Con riferimento alle fattispecie sopra sommariamente esaminate, va evidenziato, innanzitutto, che l'effetto tipico, sul piano sostanziale, del ricorso alla procedura dell'interpello c.d. antielusivo è quello di porre l'onere probatorio, in sede contenziosa, a carico della parte che si discosti dal parere espresso dall'amministrazione finanziaria.

Sotto altro profilo, poi, già si è detto che nessuna valenza è stata ricollegata, nella citata circolare 18 maggio 2000 n.99/E/2000/108134 del Dipartimento delle Entrate, Direzione centrale affari giuridici e contenzioso tributario, alla risposta ai quesiti sottoposti all'Amministrazione in sede di consulenza giuridica.

E' di tutta evidenza, allora, che l'ulteriore rilevante elemento di novità caratterizzante l'interpello dello Statuto è proprio quella di aver creato un vincolo certo e necessario, sotto il profilo effettuale, tra la pronuncia dell'amministrazione finanziaria e il comportamento assunto dal

## L'interpello dello statuto del contribuente

contribuente in conseguenza della pronuncia stessa.

### Cenni sui requisiti oggettivi dell'interpello dello Statuto

Si è già evidenziato, nelle pagine che precedono, che l'art. 11, comma 1, della L. 212/2000 dispone che l'istanza di interpello deve riguardare "l'applicazione delle disposizioni tributarie a casi concreti e personali".

L'ambito oggettivo dell'istituto contempla, quindi, in vista del citato obiettivo di generalizzazione di tale forma di consultazione dell'amministrazione finanziaria, tutte le disposizioni normative in materia tributaria.

Relativamente alla natura e al rango, nella gerarchia delle fonti del diritto, delle disposizioni tributarie "passibili" di interpello, il regolamento adottato con il D.M. n.209/2001, precisa, all'art. 1, comma 1, che deve trattarsi di disposizioni normative di natura tributaria e che l'interpello non può essere proposto con riferimento ad accertamenti tecnici

La disposizione dell'art.11, comma 1, dello Statuto, consente poi di affermare che il contribuente può rivolgersi all'amministrazione finanziaria con l'istanza di interpello:

- proponendo una difficoltà interpretativa connessa all'applicazione di una disposizione normativa tributaria ad un caso concreto e personale;

- prima di porre in essere il comportamento giuridicamente rilevante ovvero prima di dare attuazione alla norma oggetto dell'interpello;

- solo qualora sussistano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione della disposizione tributaria ritenuta applicabile al caso concreto e personale prospettato dal contribuente.

### Il riferimento a casi concreti e personali

Quanto al primo dei requisiti dianzi evidenziati, il necessario riferimento dell'istanza di interpello ad un caso concreto e personale dell'istante medesimo si pone in stretta relazione con la *ratio* dello strumento consultivo *de quo*: l'interpello, infatti, deve servire al contribuente, non già per ottenere pareri o consulenze di carattere generale, ma per risolvere specifici problemi riguardanti atti, comportamenti ed operazioni concrete direttamente riconducibili alla sfera di interessi dell'istante.

### Il carattere preventivo dell'interpello

Circa la preventività dell'istanza di interpello rispetto al perfezionamento della fattispecie che ne costituisce l'oggetto, va detto che nulla stabilisce, al riguardo, l'art.11 dello Statuto del contribuente. Nonostante il silenzio, sul punto, della norma primaria, l'art.1, comma 2, del regolamento adottato con il citato D.M. n.209/2001, espressamente prevede che "l'istante dovrà presentare l'istanza di cui al comma 1 prima di porre in essere il comportamento o di dare attuazione alla norma oggetto di interpello".

Nella circolare esplicativa della procedura dell'interpello n. 50/E del 31 maggio 2001 della Agenzia delle entrate, si è precisato, al punto 2.2. (titolato "Carattere preventivo dell'interpello"), che "in conformità alla *ratio* dell'istituto, concepito in funzione dell'interesse dei

contribuenti a conoscere l'indirizzo interpretativo dell'amministrazione finanziaria, allo scopo evidente di porsi al riparo o, comunque, conoscere preventivamente gli esiti dell'attività di controllo, il comma 2 dell'art. 1 richiede che l'istanza possa essere presentata soltanto prima di porre in essere il comportamento rilevante ai fini tributari (ad esempio, prima di presentare la dichiarazione dei redditi, prima di assolvere l'imposta di registro connessa con la registrazione dell'atto, prima di emettere la fattura IVA, eccetera)".

### Le obiettive condizioni di incertezza sull'interpretazione della norma tributaria

Relativamente a tale condizione di proponibilità dell'istanza di interpello, va nuovamente ricordato che l'art. 11 dello Statuto prevede che il contribuente può utilizzare lo strumento consultivo in esame soltanto "qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni" tributarie applicabili al caso concreto prospettato dall'istante medesimo.

L'art. 3, comma 5, del regolamento dell'interpello ha stabilito "in negativo" che "non ricorrono le obiettive condizioni di incertezza di cui all'articolo 1, qualora l'amministrazione finanziaria abbia compiutamente fornito la soluzione interpretativa di fattispecie corrispondenti a quella prospettata dal contribuente, mediante circolare, risoluzione, istruzione o nota, portata a conoscenza del contribuente attraverso la pubblicazione nel sito "documentazione tributaria" del Ministero delle finanze ed ancora disponibile sia nel sito sia presso gli uffici di cui all'articolo 2".

Tale impostazione, circa il requisito in esame, appare forse eccessivamente restrittiva se si considera che l'elaborazione dottrinale e giurisprudenziale ha delineato, nel corso degli anni, una nozione complessa e multiforme del concetto di obiettive condizioni di incertezza nell'interpretazione di disposizioni tributarie. Si è infatti ritenuta sussistente la predetta condizione in presenza di una serie di indici rivelatori o sintomatici individuati, con buona approssimazione, nell'oscurità, scarsa chiarezza ed equivocità della normativa da applicare, nella recente emanazione della disposizione, nella mancanza di un orientamento giurisprudenziale o nella presenza di orientamenti giurisprudenziali contrastanti al cospetto di una normativa non chiara, nell'adozione di un provvedimento legislativo di interpretazione autentica di talune norme e nella presenza di orientamenti contrastanti all'interno della stessa amministrazione finanziaria.

### Considerazioni conclusive


Alla luce delle considerazioni che precedono, non può che giudicarsi favorevolmente l'assetto normativo e regolamentare della procedura dell'interpello, soprattutto alla luce delle più volte evidenziate finalità assegnate dal legislatore dello Statuto del contribuente all'istituto di cui trattasi. A ciò si aggiunga che la concreta attività di risposta da parte dell'amministrazione finanziaria ha rivelato che l'amministrazione medesima ha inteso dare riscontro nei termini previsti dalla legge a tutte le istanze formulate dai contribuenti.

Nonostante una non "massiccia" affluenza di istanze di interpello, è tuttavia evidente che entrambe le parti del rapporto giuridico tributario hanno colto pienamente il pregio dell'importante strumento predisposto dallo Statuto dei diritti del contribuente.

Segue dalla prima

# Il trend della ricchezza globale

loro successiva attenuazione con il consolidarsi dello sviluppo. Storicamente, in sintesi, ad accentuare le differenze di posizione relativa tra le diverse aree del mondo è la stessa età industriale e, quindi, l'economia di mercato, ovvero il sistema capitalistico, il quale ha però permesso il significativo sviluppo a cui ho sopra accennato. Ed esso costituisce, ad oggi, l'unico modello di sviluppo per la crescita economica del mondo intero, dopo la rovina del modello alternativo del socialismo reale. Non vi sono opzioni: oggi non c'è altro che l'economia di mercato e dobbiamo quindi fare i conti con essa. Certamente andrebbe adeguata alle legittime istanze di redistribuzione, riformata e indirizzata in senso etico: il problema di fondo, a mio avviso, è però che l'etica mal si concilia con i fondamenti stessi del capitalismo e della logica del profitto.



**A**nche sotto questo profilo appare importante il contributo che possono fornire i professionisti e, in particolare, i dottori commercialisti: la nostra preparazione tecnica, il vincolo deontologico, la nostra indipendenza rispetto alle imprese e il fatto di essere estranei, almeno in parte, alla logica del mero profitto, possono, ed anzi, per certi versi, devono, portarci a educare l'impresa e gli imprenditori a una dimensione etica del capitalismo. Questi non sono solo concetti astratti ma possono tradursi in atti

e comportamenti concreti che si realizzano nella sensibilizzazione allo sviluppo sostenibile, inteso come rispetto di tutti i portatori di interesse nei confronti dell'impresa, quali, ad esempio:

- i lavoratori, attraverso la legittimità del trattamento, la congruità della remunerazione, lo sviluppo di condizioni lavorative dignitose e stimolanti;
- l'ambiente e il tessuto sociale, attraverso l'introduzione del bilancio ambientale e sociale;
- le istituzioni pubbliche, attraverso il rispetto delle disposizioni di legge in materia tributaria e contributiva.

Certo, fare tutto ciò non è facile e questi obiettivi possono essere perseguiti solo da persone che hanno, nei confronti del lavoro e dei propri interlocutori, un approccio etico, disinteressato, oggettivo e, nel contempo, tecnico: in una parola i liberi professionisti, quelli veri.

**Carlo Molaro**

## Commissione Ministeriale per la riforma della Legge Fallimentare

In seguito all'istituzione della nuova Commissione ministeriale per la riforma della legge fallimentare

### INVITO I COLLEGHI

gli operatori delle procedure concorsuali, i giudici delegati e i legali a farmi pervenire per posta, via fax o via e-mail i loro suggerimenti, le proposte di modifica, le loro critiche e le loro osservazioni che verranno indirizzate alla nuova Commissione per un costruttivo contributo.

Il redattore di Padova Ezio Busato / Piazza De Gasperi, 12 /  
Tel. 049/655140 / Fax 049 655088  
E-mail: busatost@tin.it

# A QUEI TEMPI

## 1806: Bilancio al 31 dicembre



**V**i ricordate la disputa tra Besta e Zappa? Chi ha studiato a Cà Foscari, prima dell'interminabile restauro sul Canal

Grande, avrà sicuramente seguito qualche lezione affollata nelle aule che portano il loro nome.

A quei tempi Venezia era il centro del dibattito che ha messo le basi per l'analisi scientifica della gestione aziendale.

Appeso nella mia stanza ho un bilancio di una tenuta agricola al 31 dicembre 1806.

Dal punto grafico è incredibile.

Spero che il nostro vecchio collega abbia fatto, quell'anno, soltanto quel bilancio: non so quanto ci abbia messo a predisporlo, ma per scriverlo sicuramente non è bastata una settimana.

Il bilancio è un bilancio europeo: l'attivo meno il

passivo (i debiti si chiamano aggravii): viene evidenziato il netto di ciascun cespite.

**È** disegnato su tre colonne, che riguardano solo l'attivo. Non c'è sbilanciamento: il saldo finale evidenzia il netto aziendale.

Non è considerato il conto economico: l'utile o la perdita era stimata dalla differenza fra le situazioni patrimoniali di due anni consecutivi. E' ben diverso dalla visione dinamica della nostra azienda. E pare preistoria: la disputa fra Besta e Zappa è avvenuta pochi decenni

fa nelle aule di Cà Foscari.

Il diploma di laurea di mio padre porta la firma di Gino Zappa.



**PAOLO LENARDA**  
(Ordine di Venezia)

## IL COMMERCIALISTA VENETO

PERIODICO BIMESTRALE DELL'ASSOCIAZIONE  
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI DELLE TRE VENEZIE

Direttore Responsabile: CARLO MOLARO (Udine)

Comitato di Redazione: MICHELE D'AGNOLO (TS) - CLAUDIO ERSPAMER (TN) - EZIO BUSATO (PD) - ADRIANO CANCELLARI (VI) - ALFERIO CRESTANI (Bassano) - GIANLUCA CRISTOFORI (VR) - GERMANO ROSSI (TV) - CARLO MOLARO (UD) - ERIDANIA MORI (PN) - LUCACORRÒ (VE) - DAVIDE DAVID (GO) - FILIPPO CARLIN (RO) - ANGELO SMANIOTTO (BL) - SERGIOTONETTI (BZ)

Hanno collaborato a questo numero: FRANCESCO ALBERTI (TV) - LUCIANO BERZE' (PD) - PAOLO LENARDA (VE) - FRANCESCO MAGRINI - ENRICO PRETE (UD) - GIUSEPPE REBECCA (VI) - CLAUDIO SICILIOTTI (UD) - GIANCARLO TOMASIN (VE) - GIANATILIO USONI (UD)

INSERTO: LUCA DE STEFANI (PD) - FILIPPO GALAVOTTI (VI, PRATICANTE) - MATTEO MONTESANO (TS, PRATICANTE)

Segretaria di Redazione: MARIA LUDOVICA PAGLIARI, via Paruta 33A, 35126 Padova

Autorizzazione del Tribunale di Venezia n. 380 del 23 marzo 1965

Editore: ASSOCIAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI DELLE TRE VENEZIE. Fondatore: Dino Sesani (Venezia) / Ideazione, composizione, impaginazione: Dedalus - Contrà Apolloni, 27 Vicenza - Tel 0444323853 / STAMPA: LITOOFFSET - Gambellara (VI)

*Articoli (carta e dischetto), lettere, libri per recensioni, vanno inviati a Maria Ludovica Pagliari, via Paruta 33A, 35126 Padova, tel. 049 / 757931. La redazione si riserva di modificare e abbreviare. I colleghi possono prendere contatto con il redattore del proprio Ordine per proposte, suggerimenti e altro. Gli interventi pubblicati riflettono esclusivamente il pensiero degli autori e non impegnano la Direzione e la Redazione del giornale.*

Numero chiuso in tipografia il 10 gennaio 2002 - Tiratura 6100 copie.

*Disegni tratti da DOVER CLIP ART SERIES - Old fashioned illustrations of Books, Reading & Writing e da Desk Gallery.*

SITO INTERNET: [www.commercialistaveneto.com](http://www.commercialistaveneto.com)

Password per il Forum: forumcy



Questo periodico è associato  
all'Unione Stampa Periodica Italiana